

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 33

Sanfilippo Ettore

Contro l'imputato venivano emessi ordine di cattura del 2/1/1984 e mandato di cattura del 2/2/1984 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P.sulla scorta delle dichiarazioni rese da Sinagra Vincenzo di Antonino il quale aveva riferito che l'utenza telefonica installata nell'esercizio "CESAME", ubicato nella locale Via Messina Montagna, veniva utilizzata da Marchese Filippo, capo della cosca mafiosa di Corso dei Mille, per impartire ordini e direttive ai suoi affiliati.

In particolare, il Sinagra Vincenzo ricordava che, una volta, si era recato presso la ditta "CESAME" in compagnia del cugino Sinagra Antonio, detto "Tempesta", per ricevere una telefonata dal Marchese Filippo ed era stato accolto dal titolare o direttore dell'esercizio, un individuo alto, robusto, dai capelli bianchi pettinati

all'indietro, di circa 50 anni (f.100 - f.134 - f.192 del fasc.pers. Sinagra).

Procedutosi alle indagini del caso, tale persona veniva identificata per Sanfilippo Ettore contro il quale si emettevano i provvedimenti restrittivi di cui sopra. Nel corso delle indagini istruttorie, venivano mostrate al Sinagra Vincenzo due fotografie del Sanfilippo Ettore, una prodotta dalla difesa e la seconda applicata sul passaporto dello imputato; il Sinagra escludeva che l'individuo raffigurato nelle istantanee mostrategli in visione fosse quello stesso che lo aveva ricevuto nei locali della ditta CESAME, comportandosi come titolare o direttore della stessa (f.210 delle dichiarazioni del Sinagra Vincenzo)

Rebus sic stantibus, veniva revocato il mandato di cattura emesso contro il Sanfilippo Ettore la cui completa estraneita' ai fatti contestatigli necessita il suo proscioglimento con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 1 e 10).

Sangiorgi Gaetano

Al Sangiorgi e' stato contestato, con mandato di cattura n.397/84 del 15.11.1984, il delitto di favoreggiamento personale.

La villa di Antonino Salvo in cui Tommaso Buscetta e' stato ospitato e' quella destinata alla figlia del Salvo, Angela, coniugata col prevenuto. L'immobile e' ubicato nei pressi della villa del suocero e di quella di Ignazio Salvo.

Dall'esame testimoniale di Moavero Antonino, custode della villa, e' emerso che quest'ultimo, nel novembre 1980, aveva visto davanti alla villa del Sangiorgi dei bambini che giocavano e parlavano in lingua straniera (erano, evidentemente, i figli del Buscetta). Egli, allora, aveva telefonato al Sangiorgi a Palermo e quest'ultimo gli aveva risposto di non preoccuparsi perche' erano suoi ospiti (VOL.144 f.248). Questa

deposizione resa dal Moavero solo dopo essere stato tratto in provvisorio arresto per falsa testimonianza e' tutt'altro che appagante; fra l'altro, sembra impossibile che egli non avesse bussato alla porta della villa e che non avesse visto nessun adulto. Comunque, pur nella sua reticenza, la dichiarazione del Moavero costituisce un indubbio riscontro di quanto affermato dal Buscetta, poiche' conferma che quest'ultimo era ospite nella villa messa a disposizione di Antonino Salvo e che con lui vi erano i familiari; conferma, altresì, che il Sangiorgi era perfettamente al corrente della presenza di estranei nella villa di sua pertinenza.

Gaetano Sangiorgi ha creduto di potersi giustificare, assumendo che il suocero gli aveva chiesto le chiavi del villino per un amico senza dargli ulteriori spiegazioni, per cui egli ignorava del tutto quale uso Nino Salvo intendesse fare della villa (VOL.156 f.94) - (VOL.156 f.95). Ma tale versione dei fatti non regge, sia perche' e'

incredibile che il prevenuto si sia accontentato di una spiegazione così inappagante per accedere ad una richiesta del suocero tanto inusuale, sia perché è estremamente sintomatico che egli, abituato a trascorrere i fine settimana nella villa insieme con la moglie, si sia rigorosamente astenuto, come egli stesso ha ammesso, di accedervi in quel periodo. E, ancora una volta, deve rilevarsi la grande estimazione di cui Buscetta godeva presso la famiglia Salvo, se, come si è visto, gli è stata offerta addirittura la villa della figlia di Antonino Salvo.

Il Sangiorgi, pertanto, deve essere rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art.390 C.P. (procurata inosservanza di pena), così modificata l'originaria imputazione di favoreggiamento personale; il Buscetta, infatti, in quel periodo era latitante, essendosi arbitrariamente allontanato da Torino dove era detenuto in regime di semilibertà'.

Sansone Fabrizio Norberto

Il Sansone e' imputato dei delitti di associazione per delinquere ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in relazione a quanto e' emerso a suo carico nelle indagini, condotte in Brasile, conseguenti all'arresto di Tommaso Buscetta, avvenuto a San Paolo il 22.10.1983 (v. rapporto della Criminalpol e dei CC. di Palermo del 15.12.1983: (Fot.451795) - (Fot.451904).

Era stato accertato, infatti, che il Sansone era stato in contatto con Gaetano Badalamenti e coi figli Leonardo e Vito, con Tommaso Buscetta e con Antonio Bardellino; che aveva acquistato per Badalamenti e Buscetta biglietti di aereo, fatturandoli ad una Societa' (la Mayor Key Sportswear) che, secondo i verbalizzanti, era fondato ritenere fosse di effettiva

pertinenza del Buscetta; che un'autovettura usata dalla figlia del Buscetta era stata acquistata dai soci della Mayor Key, Fania Giuseppe e Garello Lorenzo; che, fra gli appunti del Sansone, erano state annotate spese effettuate per conto del Buscetta; che aveva preso in affitto un appartamento, a San Paolo, per la famiglia di Gaetano Badalamenti, ubicato nello stesso complesso immobiliare nel quale e' sito il suo appartamento; che era interessato ad una societa'-la "Ceico Export" - che era da ritenere inviase in Italia stupefacenti, dissimulandone l'invio per mezzo dell'esportazione di pesce; che, in una cassetta di sicurezza a lui intestata, erano stati rinvenuti i documenti falsi di pertinenza del latitante Giuseppe Bizzarro, che si era rifugiato in Brasile.

I verbalizzanti concludevano, pertanto, nel senso che il Sansone era da ritenere associato a Buscetta e Badalamenti, rifugiatisi in Brasile per le note vicende della guerra di mafia.

Una approfondita istruttoria (che ha richiesto l'esecuzione di due commissioni rogatorie in Brasile) e l'interrogatorio del prevenuto, estradato dal Brasile, hanno consentito di ridimensionare il suo ruolo in queste vicende.

I fatti, come sopra riassunti, corrispondono sostanzialmente al vero ma nessuna traccia e' stata rinvenuta del traffico di stupefacenti in cui il Sansone sarebbe coinvolto ne' gli elementi acquisiti consentono di ritenere che il predetto sia un associato del Badalamenti e di Buscetta.

Ne' dai documenti societari ne' in altro modo e' dato desumere che le societa' sopra indicate dissimolino traffici illeciti sotto l'apparenza di affari leciti; ne' tanto meno e' possibile sostenere che il Buscetta sia un socio occulto della Mayor Key.

La conoscenza di Badalamenti, Buscetta e Bardellino da parte del Sansone e' innegabile ed e' stata ammessa dal medesimo prevenuto; parimenti e' provato e confermato dal Sansone il suo

interessamento per i Badalamenti e Buscetta in Brasile. Ma cio', ad avviso dell'Ufficio, non costituisce elemento dimostrativo della contestata associazione per delinquere.

Il prevenuto, in buona sostanza, fece la conoscenza di Buscetta e, poi, di Badalamenti per il tramite di Vincenzo Randazzo, nipote del Badalamenti e vecchio amico di famiglia dei Sansone. Dispiego', quindi, per i due suddetti quell'interessamento, indubbiamente censurabile, ritenuto dal Sansone, forse, meno grave perche' trattavasi di fatti commessi all'Esterio.

Ma non risulta in alcun modo provata quella partecipazione del prevenuto all'associazione mafiosa, di cui i fatti sopra indicati erano meri indizi, che hanno trovato una piu' adeguata giustificazione alla luce della istruttoria. Tanto meno sussistono positivi elementi di prova di qualsiasi partecipazione del Sansone ad un presunto traffico di stupefacenti nel Brasile, del quale, ripetesì, non e' stata acquisita la benchè minima traccia.

Il Sansone ha affermato che solo in un secondo tempo avrebbe conosciuto la vera identita' di Buscetta, Badalamenti e Bardellino, i quali gli si erano presentati con false generalita' ((VOL.218 f.110) e segg.); tale assunto, pero', non e' credibile. E' fondato ritenere, invece, che anche per il prevenuto in questione si sia manifestata quella "contiguita'" che spesso si instaura fra gli "uomini d'onore" e quelli che, pur non essendolo, si prestano talora, anche di buon grado, a favorirli e proteggerli. Questa condotta, per i modi con cui si e' esplicata, concreta a carico del prevenuto il delitto di favoreggiamento personale, cosi' modificandosi l'originaria imputazione di associazione per delinquere di cui al capo 1. E per tale reato deve essere dichiarata l'improcedibilita' dell'azione penale, trattandosi di reato commesso all'estero e mancando la necessaria richiesta da parte del Ministero di Grazia e Giustizia (art.9 Cod. Pen.).

Dal delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 13), il Sansone invece deve essere prosciolto con formula ampiamente liberatoria.

Sansone Rosario n.1.1.1923

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124 f.10) + (Vol.124/A f.27) quale componente della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere il Buscetta.

Con ordinanza del 5 marzo 1985 (fasc.pers. f.12) gli sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Il Buscetta in realta' ha lealmente ammesso di non conoscere il Sansone ed ha precisato di averlo dapprima solo erroneamente indicato come affiliato alla famiglia mafiosa

della Noce, mentre in realta' la sua famiglia di appartenenza era quella di Salvatore Inzerillo, cioe' la cosca di Passo di Rigano.

Le indicazioni di Tommaso Buscetta perfettamente coincidono con quelle rese nel lontano 1973 da Leonardo Vitale (Fot.452221), che aveva anch'esso indicato il Sansone quale affiliato alla cosca di Passo di Rigano, e trovano riscontro in piu' recente episodio verificatosi nel 1979 ed accertato nel corso del procedimento contro Rosario Spatola ed altri ((Vol.193 f.1) e segg.).

Risulta, infatti, che in quell'anno il Sansone si attivo' per far rilasciare un passaporto con false generalita' a tale John Gambino, coimputato di Salvatore Inzerillo, all'epoca, come si e' detto, capo della famiglia di Passo di Rigano (fasc.pers. f.22).

Ne' dubbi sulla esatta identificazione del Sansone possono sorgere dalle dichiarazioni di Salvatore Contorno (Vol.125/B f.10),

(Vol.125/B f.85) e (Vol.125/B f.145), il quale, asserendo di non conoscere alcun Sansone guardiano della Casa del Sole (cioe' l'imputato in esame) ha riferito, invece, indicandoli come esponenti dalla famiglia mafiosa della Noce, di tali Rosario e Francesco Sansone.

Costoro, figli di Domenico, fratello di Rosario, sono stati identificati negli omonimi imputati nei cui confronti e' stato emesso il mandato di cattura 361/84 del 27 ottobre 1984. Non e' tuttavia sostenibile che sia il Buscetta sia il Contorno si siano riferiti allo stesso Rosario Sansone, in quanto quello indicato dal Buscetta e' affiliato, secondo costui, alla cosca di Passo di Rigano, mentre i due Sansone indicati dal Contorno sono invece componenti, secondo costui, della famiglia della Noce. E risulta che essi in quella zona hanno sempre risieduto ed operato (fasc.pers. f.23), mentre della affiliazione a Cosa Nostra di almeno uno dei figli di

Domenico Sansone aveva già parlato Leonardo Vitale.

A nulla infine rileva che nel corso del suo interrogatorio siano state al Rosario (del 1923) formulate domande che facevano presupporre una sua ritenuta appartenenza alla famiglia mafiosa della Noce piuttosto che a quella di Passo di Rigano, trattandosi di equivoco insorto a causa delle originarie indicazioni del Buscetta, successivamente, come si è detto, rettificate, che non ha comunque inciso sul sostanziale oggetto della contestazione.

Sussistono, pertanto, a carico dell'imputato sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., per rispondere dei quali va rinviato a giudizio.

Nulle è invece emerso circa il contestato suo coinvolgimento in traffici di sostanze stupefacenti e dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 va, pertanto, prosciolto per non aver commesso i fatti.

Santapaola Benedetto

Del Santapaola e della sua qualita' di "rappresentante" della "famiglia" mafiosa di Catania, ci si e' occupati "ex professo" soprattutto nella parte di questa sentenza concernente l'omicidio di Alfio Ferlito (parte terza, capitolo quarto); ma un po' in tutta la presente sentenza-ordinanza si e' parlato del Santapaola e dei suoi legami con la mafia della Sicilia Occidentale, e quella palermitana, in particolare, nonche' del coinvolgimento del suo clan nel traffico di stupefacenti. Ripetere in questa sede quanto gia' si e' diffusamente esposto altrove sarebbe superfluo e ci si limitera', pertanto, a brevi cenni che valgano a focalizzarne meglio la figura.

Buscetta ((VOL.124 f.15), (VOL.124 f.66),
(VOL.124 f.67);

(VOL.124/A f.13), (VOL.124/A f.84); (VOL.124/B f.60)) e Contorno ((VOL.125 f.16), (VOL.125 f.19), (VOL.125 f.43), (VOL.125 f.117), (VOL.125 f.148)) hanno concordemente riferito che il prevenuto e' il capo della "famiglia" di Catania ed il "coro" dei malavitosi che gli attribuisce tale qualita' e' unanime. Il camorrista Pasquale D'Amico ha riferito di avere appreso da Raffaele Cutolo che il Santapaola e' amico dei mafiosi vincenti ((VOL.23 f.40 e segg.) e che tramite Antonino Faro egemonizza il controllo delle carceri ((VOL.23 F.43) e segg.); lo stesso ha riferito, per quanto concerne le carceri, il camorrista Guido Catapano (VOL.23 f.39); del Santapaola, come si e' gia'

riferito, hanno parlato a lungo Angelo Epaminonda ("Nitto Santapaola e' il capo della filiale catanese della mafia palermitana"); Salvatore Parisi (secondo cui e' un fatto perfino ovvio che Alfio Ferlito sia stato fatto uccidere da Nitto Santapaola con l'accordo della mafia palermitana); Saia Antonino (Gli unici a Catania che sono mafiosi sono Nitto Santapaola ed il suo gruppo); Roberto Miano (capo della criminalita' organizzata a Catania e' Nitto Santapaola); Maltese Salvatore (mi risulta da voci insistentemente colte in carcere che le cosche mafiose palermitane sono collegate con quelle catanesi capeggiate dai Santapaola).

Dei rapporti fra Carmelo Colletti e Nitto Santapaola ha parlato anche Colletti Vincenzo, figlio del primo, e dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza del Colletti risultano confermati i contatti fra il Santapaola, Colletti Carmelo (capo della "famiglia" di Ribera) e Antonio Ferro (noto boss di Canicatti').

Inoltre, nell'agenda di Carmelo Colletti era annotata l'utenza della PAM-CAR, cui e' sicuramente interessato il Santapaola (VOL.198 f.268).

I rapporti strettissimi fra Santapaola e Mariano Agate, potentissimo boss di Mazara del Vallo, sono affermati da Saia Antonino e trovano un riscontro non suscettibile di smentite nell'arresto, avvenuto in territorio di Campobello di Mazara il 13.8.1980, del Santapaola mentre era in compagnia, oltre che dei suoi fidi Mangion Francesco e Romeo Rosario, di Mariano Agate.

Dalle indagini bancarie e' emerso, poi, che Caltagirone Francesco Paolo, socio di Greco Leonardo (boss di Bagheria) nella ICRE, ha emesso, il 21.2.1978, un assegno di lit.4.449.000, all'ordine dell'AVIMEC, che risulta negoziato personalmente da Benedetto Santapaola.

Risulta, altresì, che, il 19.6.1978, l'AVIMEC Trasporti (una societa' di cui fa'

parte la sorella del Santapaola, Grazia, e nei cui locali avvenne la riunione di trafficanti di stupefacenti con la partecipazione di Dattilo Sebastiano) ha emesso un assegno di lit.5.000.000 all'ordine di Di Carlo Francesco ("uomo d'onore" della famiglia di Altofonte, in atto detenuto in Inghilterra per traffico di stupefacenti) poi negoziato da Alessandro Vanni di San Vincenzo (anch'egli indicato dal Contorno quale "uomo d'onore").

Al di la', quindi, delle giustificazioni riguardanti gli assegni in questione, sono provati i contatti del Santapaola con altri personaggi di spicco della mafia palermitana e, cioe', con Leonardo Grecoe Francesco Di Carlo.

Si e' visto anche che, parlando telefonicamente con Maugeri Nicolo' (appartenente al clan Santapaola) si informava sul prevenuto Giuseppe Madonia, elemento di spicco della mafia della provincia di Caltanissetta.

Il coinvolgimento, poi, della organizzazione del Santapaola nel traffico di stupefacenti risulta provato da numerose risultanze processuali.

Si e' ampiamente parlato delle numerose telefonate fra membri di spicco del clan catanese (Domenico Condorelli) e personaggi altrettanto autorevoli della "famiglia" di Rosario Riccobono, certamente attinenti al traffico di stupefacenti e si e' trattato anche di riunioni mafiose, tenutesi a Palermo, cui partecipò anche Nitto Santapaola, aventi per oggetto l'importazione di ingenti quantitativi di stupefacenti (v. dich. Franco Gasparini).

E si e' dimostrato come i catanesi, oltre ad un ruolo autonomo nello smercio della droga, svolgessero anche funzioni di supporto ai palermitani nel traffico internazionale di stupefacenti. Al riguardo, le risultanze della istruttoria, ancora suscettibili di approfondimento, sono tuttavia chiarissime, essendo stato dimostrato che i catanesi di Santapaola, almeno in due occasioni, erano

stati incaricati dai palermitani di trasportare ingentissimi quantitativi di eroina, provenienti dal Medio e dall'Estremo Oriente, via mare, nel Mediterraneo, dove li avrebbero consegnati, nei pressi delle coste siciliane, ai natanti dei palermitani.

La stessa uccisione, in Palermo, di Alfio Ferlito, avvenuta sicuramente nell'interesse precipuo del Santapaola, e' la dimostrazione piu' chiara dei suoi legami coi palermitani e le risultanze istruttorie su questo omicidio e sugli altri episodi criminosi della faida contro il clan del Ferlito sono l'ulteriore conferma della capacita' criminale del prevenuto e della sua qualita' di capo della "famiglia" di Catania.

Se queste sono le risultanze, in rapidissima sintesi, a carico del Santapaola, non puo' che concludersi che il prevenuto deve essere rinviato a giudizio per rispondere dei reati di associazione per delinquere (capo 1), associazione mafiosa (capo 10), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 13 e 17) e commercio di tali sostanze (capo 22).

Per le imputazioni di omicidio, contestate al Santapaola, si e' gia' provveduto nelle apposite parti di questa sentenza dedicate a tali episodi criminosi.

Sardina Mercurio

L'appartenenza di Sardina Mercurio all'organizzazione criminosa "Cosa Nostra" e' precipuamente emersa dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta.

Accennando alla famiglia della "Noce", infatti, il boss di Porta Nuova (Vol.124 f.10); (Vol.124/A f.27) e (Vol.124/A f.105) ha compreso il Sardina tra i suoi componenti, dimostrando di conoscerlo molto bene attraverso il particolare -puntualmente riscontrato - delle lenti molto spesse ed il riconoscimento fotografico effettuato. Contro l'imputato e' stato emesso il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale si sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt. 416, 416 bis C.P. , 71 e 75 della legge n- 685 del 1975.

A sua volta Salvatore Contorno ha precisato di aver sentito parlare del Sardina

(Vol.125 f.11) anche se, con una cautela che dimostra la serietà dello accusatore, ha affermato di non sapere se egli fosse uomo d'onore.

Tutto ciò dunque, se vale a far ritenere il Sardina, rimasto latitante, affiliato all'organizzazione mafiosa contestatagli - e perciò responsabile dei reati di cui ai capi 1 e 10 dell'epigrafe - non consente tuttavia di rendere sicuri circa il suo inserimento nel traffico di stupefacenti gestito da "cosa nostra".

Ed invero, non solo non sono emersi specifici episodi di traffico addebitabili all'imputato, ma lo stesso Tommaso Buscetta non ha parlato di lui come di uno attivo esponente dell'illecito mercato.

In tali condizioni appare conforme a giustizia prosciogliere il Sardina Mercurio dalle imputazioni contestategli ai capi 13) e 22) della rubrica con l'ampia formula liberatoria "per non aver commesso i fatti".

Savoca Carmelo

Nei confronti del Savoca il P.M. ha emesso gli ordini di cattura n.1135/83 del 22.11.1983 e n.1169/83 del 30.11.1983 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe). Gli atti sono stati trasmessi, poi, a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Per i particolari, si rinvia

a quanto si e' esposto nella parte seconda, capitolo quarto.

Il Savoca fa' parte indubbiamente dell'organizzazione quale uomo di fiducia e guardiaspalle dei Ferrera.

Sul conto del predetto, riconosciuto fotograficamente, Dattilo Sebastiano ha riferito che:

- il Savoca e Nino Ferrera lo avevano raggiunto ad Atene quando erano in corso i preparativi per il trasporto, via mare, di 300 chilogrammi di eroina;

- lo stesso Savoca lo aveva prelevato all'Aeroporto di Catania il 14.8.1983, quando esso Dattilo era stato convocato da Giuseppe Ferrera per discutere circa la asserita mancanza dei documenti di navigazione dell'Alexandros T.

Tali dichiarazioni del Dattilo hanno trovato conferma nell'attivita' istruttoria.

E' stato accertato, infatti che:

- Dattilo Sebastiano era stato prelevato, all'Aeroporto di Catania, da Carmelo Savoca alla guida di una Fiat 127;

- il 22.5.1983, il Savoca aveva telefonato alla moglie che era in procinto di partire per Milano e per Atene con altre persone (Fot.114784) - (Fot.114785);

- il Savoca aveva alloggiato presso l'hotel "Four seasons" di Glifada (Atene) dal 25 al 26.5.1983, contemporaneamente a Ferrera Antonino (si ricordi che il sequestro della Alexandros G, con oltre duecento chilogrammi di eroina, nel canale di Suez, e' avvenuto il 24.5.1983 e che il Ferrera risulta presente nel medesimo albergo dal 23 al 27.5.1983).

Le intercettazioni telefoniche e le altre indagini della Finanza confermano, poi, il ruolo del Savoca nell'organizzazione.

Si ricordano, al riguardo, la telefonata dall'utenza romana del coimputato Ierna Salvatore a quella di Carmelo Savoca, intestata al cognato Francescon Giancarlo (Fot.114672); quelle fra la moglie del Savoca e la convivente di Giuseppe Ferrera, di cui si apprende che

Pippo (Giuseppe Ferrera) era fuori Catania con Marcello (Bonica) e Melo (Carmelo Savoca) era con Torrisi (Orazio) (Fot.114758); quella fra Carmelo Savoca e l'avv. Francesco Savoca, in cui si fa' cenno di "Pippuzzo" (Giuseppe Ferrera) (Fot.114872) - (Fot.114874); quella fra Carmelo Savoca e la convivente di Giuseppe Ferrera (Fot.114789); quella fra il Savoca ed Orazio Torrisi in ordine alla presenza a Catania di Dattilo Sebastiano ((Fot.114791), (Fot.114816) - (Fot.114817))

E' stato constatato, poi, direttamente dai militari della Finanza che il Savoca e Murabito Concetto facevano da guardiaspalle anche a Francesco Ferrera (Fot.114843) e che il Savoca, molto probabilmente, e' coinvolto nella gestione delle bische clandestine.

Infatti, il cognato di Carmelo Savoca, Nunzio Barbagallo, e' interessato alla gestione del club culturale Verga di Catania, nel quale si pratica il gioco d'azzardo e ivi sono state intercettate telefonate fra il Nunzio e Franco (Francesco Ferrera) (Fot.114792) - (Fot.114793); ed il Savoca risulta socio del club (Fot.114827). Inoltre, il 12.7.1983, dall'utenza del club culturale Verga tale "Iuzzu" non meglio identificato effettuava una telefonata alla Perla Ionica e chiedeva di Gambino o Santapaola (in altra parte di questa sentenza-ordinanza si e' riferito che, in quel periodo, presso il complesso alberghiero "La Perla Jonica", era alloggiata la famiglia di Nitto Santapaola (Fot.114793). Infine, il 21.7.1983, durante una perquisizione domiciliare effettuata dalla Finanza nel circolo in questione, i finanzieri rimasti davanti all'ingresso notavano arrivare Nunzio

Barbagallo e Carmelo Savoca i quali, pero', si astenevano dall'entrare perche' altri, fermi nei pressi, li avvertivano che, all'interno, c'erano i "cacucciuliddi" (carciofini=i finanziari) (Fot.114800) - (Fot.114801).

Il Savoca, di fronte a questo coacervo di univoci elementi di prova, ha opposto il diniego perfino sui fatti constatati direttamente dai finanziari ((Fot.116856) - (Fot.115859); (Fot.122330) - (Fot.122333); (Fot.122533) - (Fot.122534)), ulteriormente aggravando, cosi', la sua posizione e confermando gli elementi di accusa a suo carico.

Sussistono, pertanto, sufficienti elementi, per il rinvio a giudizio del prevenuto in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Savoca Giuseppe

Savoca Giuseppe e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) o.c. n.288/83 per artt.416 e 416 bis C.P.;

b) m.c. n.33/84 per gli stessi reati;

c) m.c. n.323/84 per artt.416, 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685/75 e per tutti gli omicidi e connessi reati ascritti alla commissione ed ai capi famiglia di "Cosa Nostra";

d) m.c. n.58/85 per omicidio Prof. Giaccone.

Savoca Giuseppe e' stato denunciato con il rapporto congiunto in data 13.7.83 inoltrato dalla Squadra Mobile e del Reparto Operativo dei CC. di Palermo come uno dei componenti dei gruppi emergenti legati ai coleonesi Liggio, Riina e

Provenzano ed ai trafficanti di eroina Vernengo e Prestifilippo, passato nel campo degli avversari di Stefano Bontate.

Del suo importante ruolo all'interno della organizzazione mafiosa si comincia ad avere "sentore" quando, innanzi alla villa di Michele Greco vengono fermati Savoca Salvatore e Casella Antonino in evidente attesa di qualcuno che era entrato a rendere visita al "capo dei capi": i due fermati, infatti, danno un risibile giustificazione della loro presenza in quel luogo ed il Savoca, in particolare, riferisce di essere in attesa di uno sconosciuto che, prelevatolo per fargli macellare degli animali, lo aveva lasciato li' ad attenderlo e non si era piu' fatto vivo.

La convinzione degli inquirenti era, infatti, che i due fungessero da scorta a Giuseppe Savoca e Masino Spadaro che si erano recati dal Greco.

Indicato nel citato rapporto quale uno dei nuovi capi mafia, il Savoca si e'

rivelato, senza ombra di dubbio, il nuovo capo della famiglia di Brancaccio (cfr. rapporto del 13.7.83, (Vol.1 f.53). (Vol.1 f.56). (Vol.1 f.57). (Vol.1 f.57). (Vol.1 f.88). (Vol.1 f.109). (Vol.1 f.165) del rapporto stesso).

Parlando di tale famiglia, Tommaso Buscetta ricordava come il capo della stessa fosse stato Giuseppe Di Maggio, zio dei Mafara, il cui posto era stato preso da Giuseppe Savoca che riconosceva nella foto n.25 (Vol.124 f.8).

Il Buscetta, quindi, indicava in tale Casella un affiliato alla famiglia di Brancaccio ed intimo amico del Savoca (Vol.124 f.11).

Nel corso di un successivo interrogatorio, il Buscetta precisava:

"Come ho già detto capo della famiglia di Brancaccio era Giuseppe Di Maggio, della cui uccisione e della cui sostituzione con Giuseppe Savoca ho appreso da Gaetano Badalamenti. Quanto a Pino Savoca, debbo dire che lo conoscevo fin dal 1957 o 1956, quando entrambi siamo stati arrestati a Taranto per contrabbando di cento chilogrammi, anzi 85 Kg. di t.l.e. Allora il Savoca non era uomo d'onore..... Ho saputo, in seguito, al mio rientro dal Brasile, che il Savoca era divenuto uomo d'onore a Brancaccio e un contrabbandiere molto grosso di sigarette" (Vol.124/A f.18) e (Vol.124/A f.19).

Interessante, comunque, è il riferimento del Buscetta al traffico di stupefacenti:

"La S.V. mi chiede di quali notizie io sia in possesso in ordine al traffico di stupefacenti e di eroina in particolare. Al riguardo mi risulta quanto segue.

Ritornato a Palermo, nel giugno 1980, mi accorsi che un grande benessere investiva un po' tutti i membri di Cosa Nostra e Stefano Bontate mi spiego' che cio' era la conseguenza del traffico di stupefacenti. Egli, che concordava con me che il traffico di stupefacenti avrebbe portato alla rovina Cosa Nostra, mi disse che all'origine vi era stata l'iniziativa di Nunzio La Mattina. Il contrabbando di tabacchi comincio' a essere abbandonato da Cosa Nostra all'incirca verso il 1978, sia per gli aumentati rischi derivanti da una maggiore pressione della Finanza, sia per le beghe interne che spesso mandavano a monte affari importanti.

Il La Mattina, che quale contrabbandiere aveva avuto modo di avvicinare le fonti di produzione e di approvvigionamento delle materie prime per la produzione dell'eroina, ritenne di tentare la sorte e riusci' a convincere gli esponenti piu' autorevoli di Cosa Nostra.

Ad un certo punto avvenne che l'approvvigionamento della materia prima era riservata all'attivita' di Tommaso Spadaro, Nunzio La Mattina e Pino Savoca, i quali pero' lavoravano ognuno per conto proprio e mantenendo gelosamente segreti i propri canali. Gli altri partecipavano solo finanziariamente a tale lucrosissima attivita' nel senso che si quotavano per finanziare l'acquisto e la raffinazione dell'eroina, ritirando poi da laboratori palermitani il prodotto finito....." (Vol.124/A f.108) e (Vol.124/A f.109).

Anche Contorno Salvatore parlava lungamente dell'importante ruolo del Savoca all'interno di "Cosa Nostra" in generale e del traffico di stupefacenti in generale ((Vol.125 f.9). (Vol.125 f.63). (Vol.125 f.66). (Vol.125 f.66). (Vol.125 f.91).

(Vol.125 f.92). (Vol.125 f.118). (Vol.125
f.132). (Vol.125 f.140). (Vol.125 f.144).
(Vol.125 f.145). (Vol.125 f.148). (Vol.125
f.155). (Vol.125 f.175). (Vol.125 f.201).
(Vol.125 f.202)).

Il Contorno iniziava con l'indicare il Savoca come rappresentante della famiglia di Brancaccio (Vol.125 f.9) e uomo d'onore come suo fratello Vincenzo (Vol.125 f.63), mentre il suo "vice" era Manuli Antonino (Vol.125 f.66).

Ricordava, quindi, come Di Pieri Pietro gli fosse stato presentato da Pino Savoca e da Stefano Bontate come capo-decina della famiglia di Brancaccio

(Vol.125 f.132)e come Lo Jacono Antonino, genero di Giuseppe Di Maggio, si occupasse attivamente del commercio di droga assieme a Pino Savoca ed al cognato Pietro Di Maggio, arrestato a Terni perche' trovato in possesso di mezzo chilo di eroina (Vol.125 f.140).

Aggiungeva, inoltre (Vol.125 f.145): "Dei Savoca conosco come uomini d'onore i due fratelli Giuseppe e Vincenzo. Ribadisco che anche quest'ultimo e' soprannominato "u siddiatu". Non conosco altri Savoca Vincenzo siano o non siano anch'essi cosi' soprannominati..... I Savoca erano i capi del contrabbando di sigarette poi sono passati al commercio di droga".

Tornando a parlare di Di Peri Gaetano, aggiungeva: "Confermo quanto gia' dichiarato in ordine a Di Peri Gaetano, che mi fu presentato come uomo d'onore da Giuseppe Di Maggio e da altri che in questo

momento non ricordo. Faccio presente che e' persona che si e' enormemente arricchita poiche' e' molto vicina, al gruppo Savoca (mi risulta che una delle figlie del di lui fratello Di Peri Pietro ha sposato uno dei Savoca) ho tutti i motivi per ritenere che si sia perfettamente inserito nel traffico di droga, del quale come ho gia' detto i Savoca attivamente e proficuamente si occupano" (Vol.125 f.148).

Sempre a proposito del coinvolgimento dei Savoca nel traffico di droga: "quanto ai Savoca posso dire che costoro non avevano, per quanto mi risulta, una propria raffineria bensì si occupavano della importazione della morfina base in collegamento con Nunzio La Mattina.

Per la raffinazione si appoggiavano ai Vernengo che sicuramente avevano una propria raffineria ed avevano fama di esperti chimici, nonostante io della ubicazione del loro laboratorio all'epoca non abbia mai avuto esatte notizie.

Tutte le suddette circostanze erano comunemente conosciute nell'ambiente di Cosa Nostra e sono state da me apprese non per particolari confidenze fattemi da quello o da quell'altro uomo d'onore (tranne per le particolari confidenze che ho piu' sopra riferito) bensì in quanto tutti erano a conoscenza di questi traffici e delle loro modalita'" (Vol.125 f.155).

Interessanti, poi, sono le dichiarazioni di Stefano Calzetta in relazione ai Savoca stanti i riscontri oggettivi avutisi in proposito con l'arresto di Giuseppe Savoca .

Dichiarava, dunque, il Calzetta: "un'altra famiglia che e' collegata con le altre e' quella dei Graviano che sono molto ricchi perche' posseggono terreni e appartamenti in gran numero.

La fabbrica di manufatti in cemento costituisce un paravento per le attivita' illecite dei Graviano che sono molto uniti ai mafiosi della Kalsa.

Del clan dei Graviano fanno parte: Pino Battaglia il cui fratello Antonino fa la spola tra Palermo e Milano a bordo di una Jetta trasportando eroina; un macellaio con esercizio in una traversa di Corso Vittorio Emanuele denominato "u parrineddu" e che riconosco nella fotografia riprodotte le sembianze di Di Gaetano Giovanni. In questi ultimi tempi ho notato il Graviano Filippo, figlio di Graviano Michele ucciso, trattenersi alla Kalsa unitamente a Pino Battaglia, a Nino Battaglia e al Di Gaetano ed altri pregiudicati facenti parte dei gruppi Spadaro, Savoca e Lucchese". (Vol.11 f.44).

Ed, invero, Savoca Giuseppe in data 1.9.82 in Brancaccio veniva controllato dalla Polizia con il Di Gaetano Giovanni e con Graviano Filippo (Vol.10 f.57). Datosi alla latitanza, veniva arrestato mentre si trovava nascosto in un edificio con la moglie, e con Graviano

Benedetto e Battaglia Giuseppe (Vol.99/A f.38).
Gli stessi Graviano Filippo e Di Gaetano Giovanni, poi, venivano sorpresi insieme dalla Polizia ed arrestati nell'agosto del 1985, mentre, pur latitanti, circolavano su di un'auto nei dintorni di Trabia.

Non vi poteva, quindi, essere migliore prova dei collegamenti del Savoca con i Graviano, con i Battaglia e con il Di Gaetano, tutti uomini della sua famiglia, due dei quali lo "scortavano" durante la sua latitanza.

Altro importante dato da sottolineare e' come alle nozze della figlia Benedetta fossero stati invitati i Greco, gli Spadaro, Casella Antonino, Adelfio Francesco, Di Salvo Nicola, Di Gaetano Giovanni, Scavone Gaetano, Abbate Salvatore, Lo Nigro Francesco, Carollo Gaetano (rapp. (Vol.10 f.57)) tutti nomi di spicco e della organizzazione mafiosa e del traffico di stupefacenti.

Sentito in merito agli oltre i duecento nominativi segnati nell'elenco degli invitati, Corrao Attilio, lo "sposo" dichiarava di conoscere solo sei. Interessante, comunque, e' notare come il Corrao fosse dipendente della "Immobiliare Malaspina" di Sanseverino Domenico, con mansioni di addetto alle vendite di appartamenti e con uno stipendio mensile di un milione, somma che lo stesso Corrao divideva in lit. 240.000 mensili per la locazione dell'appartamento ove era andato a vivere, lit. 650.000 mensili per la rata di una "Volvo", auto che si andava ad aggiungere ad una "Alfetta 2000" e ad una "Honda 1000" gia' interamente pagate.

Il Di Gaetano "parrineddu", controllato con il Savoca e Graviano Filippo, nonche' invitato alle nozze Corrao -Savoca, veniva arrestato nell'agosto del 1985 proprio con Graviano Filippo e cio' ad ulteriore riprova della esattezza delle dichiarazioni del Calzetta e del Contorno che sempre hanno indicato,

come facenti parte dello stesso gruppo mafioso, il Savoca, il Di Gaetano, i Graviano ed i Battaglia.

Anche Sinagra Vincenzo - senza citare episodi specifici - indicava nel Savoca un grande contrabbandiere di sigarette e droga (Vol.1/F f.373).

Dalle indagini bancarie e' emerso come il Savoca abbia negoziato un assegno di un milione tratto sul c/c della ditta Argano di Filippo e Salvatore Argano.

Sempre il Savoca, inoltre, ha ricevuto un assegno di lit. 200.000 tratto sul c/c di Casella Antonino.

Tali scarse risultanze delle indagini bancarie non debbono, pero', far pensare ad una sorta di stato di indigenza dell'imputato che, invece, e' risultato interessato a diverse societa': per tutte, si veda la vicenda della Edilferro" (rapporto volume 1-, fogli del rapporto 38-39 e 78-79), tipico esempio dell'ulteriore ascesa economica dei gruppi

Savoca - Spadaro - Marchese - Greco dopo gli omicidi di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo.

In altra parte della presente ordinanza si e' sottolineato il ruolo del Savoca nel traffico di stupefacenti, nonche' la sua responsabilita', come rappresentante della famiglia di Brancaccio, nei vari omicidi della "guerra di mafia".

Giova solo sottolineare l'importanza del quartiere Brancaccio, regno incontrastato del Savoca, nella mappa del crimine palermitano, un quartiere destinato a insediamenti industriali e segnato dalla protervia mafiosa, dai continui danneggiamenti, estorsioni, omicidi tutti legati al controllo ad allo sfruttamento di quel poco di industria esistente in questa Citta'.

Non v'e' dubbio che il Savoca debba essere rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75, nonche' per rispondere dei numerosi omicidi dei quali si e' allo stesso

dato carico e dei quali si e' dettagliatamente
detto in altra parte dell'ordinanza (Vedere
dispositivo).

Savoca Salvatore

Savoca Salvatore e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

- a) o.c. n.170 del 26.7.82 per artt. 416 C.P. e 75 l.685/75;
- b) m.c. n.343 del 17.8.82 per gli stessi reati;
- c) m.c. n.237 del 31.5.83 per gli stessi reati;
- d) m.c. n.323/84 per artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/ del 1975, nel quale debbono ritenersi assorbiti i provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c).

Savoca Salvatore e' stato denunciato con il rapporto del 13.7.82 ((Vol.1 f.88) e (Vol.1 f.89), (Vol.1 f.109) del rapporto) quale membro dell'organizzazione criminosa, associato in illecite attivita' ai suoi cugini Savoca.

Il 13 gennaio 1982 veniva identificato, insieme con Casella Antonio, (fratello di Casella Giuseppe socio, con altri Savoca, della Edilferro) dinnanzi alla abitazione di Ciaculli di Michele Greco.

E' sempre convinzione degli inquirenti che i due stessero li' ad aspettare Pino Savoca il quale, come capo della famiglia di Brancaccio, si era recato dal Greco.

Il Savoca dava della sua presenza in quel luogo una spiegazione risibile ((Vol.4 f.86) e segg.) riferendo che, mentre si trovava nella macelleria della cognata Bellisi Gioacchina, intento a scorticare dei capretti, si era presentata una persona mai vista prima e che gli aveva proposto l'acquisto di quattro capretti che avrebbe dovuto prelevare dalle parti di Ciaculli.

Erano, quindi, partiti con l'auto del fratello, condotta dallo "sconosciuto", il quale, condottolo, appunto, ai Ciaculli, gli aveva detto di attendere e si era addentrato in una campagna.

Mentre attendeva, era sopraggiunta l'auto della Polizia con a bordo "un tale Casella Antonio suo conoscente e gia' suo compagno di carcere".

Lui, comunque, non si era mosso, essendo rimasto in attesa della persona che doveva vendergli i capretti e che, invece, si era volatilizzata.

Escludeva, quindi, di conoscere Michele Greco e la di lui abitazione, come pure escludeva di conoscere Lo Nigro Francesco (invitato come lui alle nozze Savoca-Corrao - (Vol.39/R f.43)), Napoli Salvatore e Di Fazio Giuseppe, tutti contrabbandieri della Kalsa a lui, secondo il citato rapporto, associati.

Escludeva, inoltre, di sapere alcunché sulla "Edilferro" alla quale erano interessati sia il fratello che Casella Giuseppe, mentre confermava che come "u siddiatu" era indicato Savoca Vincenzo di Luigi.

L'imputato, con numerosi precedenti per contrabbando di sigarette ((Vol.2 f.18) e segg.) e', come tutti i Savoca coinvolti nel contrabbando, uno degli associati che, con il tempo, seguendo le orme del piu' famoso cugino Pino (capo della famiglia di Brancaccio) e' passato al piu' redditizio traffico di stupefacenti.

La circostanza del controllo davanti l'abitazione di Michele Greco, nonche' la stretta connessione dell'imputato con il cugino Pino portano a ritenere che lo stesso sia organicamente inserito in "Cosa Nostra" e nel traffico di stupefacenti.

L'imputato, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli.

Savoca Vincenzo n.16.7.1933

Savoca Vincenzo e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

- a) o.c. n.170 del 26.7.82 per artt. 416 C.P. e 75 l.685/75.
- b) m.c. n.343 del 17.8.82 per gli stessi reati;
- c) m.c. n.237 del 31.5.83 per gli stessi reati;
- d) m.c. n.361/84 per artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 l.685/75.

In tale ultimo mandato di cattura si intendono assorbiti i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c).-

Denunciato con rapporto del 13.7.82 (c.d. dei 162 ed indicato come uno dei componenti il "clan" Savoca passato tra le fila dei traditori del Bontate (Vol.1 f.56), ((Vol.1 f.109), (Vol.1 f.165),

(Vol.1 f.167) del rapporto) insieme con Filippo Marchese, gli Zanca, i Tinnirello, gli Spadaro ed altri, l'imputato e' sempre stato indicato dagli organi di Polizia come affiliato alla mafia in una con il suo piu' noto fratello, Pino, capo della "famiglia" di Brancaccio.

La scheda biografica dell'imputato (Vol.2 f.7) e' altamente indicativa dei collegamenti dello stesso con altri associati, quali gli Spadaro e Lo Presti Ignazio.

Arrestato a seguito della presentazione del rapporto di cui sopra e sentito dal P.M. ((Vol.4 f.58) e segg.) l'imputato dichiarava di non conoscere nessuno dei coimputati ad eccezione dei suoi congiunti e di Tommaso Spadaro. Negava, altresì, di conoscere alcunché in relazione alla soc. "Edilferro" dei suoi cugini, come pure escludeva, contrariamente a quanto affermato dagli organi di Polizia, di conoscere personaggi

come Bruno Cosimo, Messina Filippo ed altri che erano soliti riunirsi presso il "Gay Bar" gestito dalla moglie.

Ammetteva di aver conosciuto l'Ing. Lo Presti, ma solo perche' allo stesso aveva presentato una richiesta di assunzione presso la "Immobiliare Malaspina" come autista. In relazione al controllo di Polizia effettuato il 15.5.82, nel corso del quale era stato trovato in compagnia del fratello Pino e del Lo Presti, dichiarava essersi trattato di un incontro del tutto casuale, trovandosi il Lo Presti a passare per piazza Kalsa.

Tali gli elementi risultanti a carico del Savoca a seguito del citato rapporto del 13.7.82, elementi che questo Ufficio non riteneva sufficienti per il mantenimento dello stato di custodia cautelare dell'imputato che, in data 7.6.84, veniva scarcerato ai sensi dell'art. 269 C.P.P (Vol.83 f.115).

Salvatore Contorno, parlando della "famiglia" di Brancaccio, inseriva tra i membri

della stessa Savoca Vincenzo inteso "u siddiatu" (Vol.125 f.9): vi e' da rilevare come nel citato rapporto del 13 luglio 82 il Savoca era indicato proprio con tale nomignolo.

Piu' oltre (Vol.125 f.63) il Contorno specificava come gli risultassero essere uomini d'onore Savoca Giuseppe e suo fratello Vincenzo, mentre non sapeva se il cugino degli stessi, altro Vincenzo, lo fosse.

Riconosceva, quindi, nella foto n.5 Savoca Vincenzo "u siddiatu" (Vol.125 f.73), precisando: "Dei Savoca conosco come uomini d'onore i due fratelli Giuseppe e Vincenzo. Ribadisco che anche quest'ultimo e' soprannominato "u siddiatu". Non conosco altri Savoca Vincenzo siano o non siano anch'essi cosi' soprannominati. Il Savoca Vincenzo mi fu presentato come uomo d'onore da Masino Spadaro all'interno di

un bar sito nella via Stabile sulla sinistra proveniente dal mare tra la via Roma e la via Ruggero Settimo. Come uomo d'onore conosco altresì suo cugino Rosolino Savoca, detto "l'avvocato", presentatomi da Franco Mafara. I Savoca erano i capi del contrabbando di sigarette poi sono passati al commercio di droga" (Vol.125 f.145).

Parlava, poi, dei Savoca in genere con riferimento al loro inserimento nel traffico di stupefacenti (Vol.125 f.148), (Vol.125 f.155).

In data 19.6.85 (Vol.125 f.201), il Contorno, messo di fronte alle esatte foto dei due Savoca Vincenzo (fu Gaetano e di Luigi) - essendosi in precedenza commesso l'errore di inserire nell'albo fotografico una erronea foto di Savoca Vincenzo fu Gaetano -, precisava:

"La S.V. mi fa notare che nei miei precedenti interrogatori ho indicato come "uomo d'onore"

Savoca Vincenzo fratello di Savoca Giuseppe e che tuttavia nel corso di riconoscimento fotografico ho indicato invece la fotografia di Savoca Vincenzo di Luigi che risulta essere non fratello bensì' cugino di Giuseppe Savoca.

Chiarisco che la persona da me conosciuta come "uomo d'onore" e' quella di cui ho indicato l'immagine fotografica e che non ho alcun dubbio in proposito perche' trattasi di una fisionomia molto caratteristica.

So che e' persona interessata all'Edilferro. Io ho sempre ritenuto che si trattasse del fratello di Pino Savoca e non del cugino".

Ancora una volta, dunque, deve rilevarsi la estrema correttezza del Contorno in relazione alle sue dichiarazioni che, nel caso in esame, portano a scagionare l'imputato il quale va prosciolto dai reati ascrittigli con formula dubitativa.

Ed, invero, gli elementi indicati nel citato rapporto, seppure non sufficienti per

ritenere l'imputato organicamente inserito in "Cosa Nostra" (come rilevato nella ordinanza di scarcerazione citata), fanno permanere molti dubbi sul reale ruolo dello stesso in detta organizzazione anche alla luce dei rapporti con il cugino Pino Savoca e con l'ing. Lo Presti.

La formula dubitativa, quindi, nel caso in esame, si impone.

Savoca Vincenzo n.20.5.1931

Savoca Vincenzo e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.225/84 del 5.7.84 per la rapina Quadrini e connessi delitti di porto e detenzione di armi, nonche' dal mandato di cattura n.323/84 per i reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., 71 e 75. l.685/75-

Chiamato in causa da Di Marco un personaggio inteso "u siddiatu" quale complice nella rapina in danno di Quadrini, Savoca Vincenzo di Luigi e' risultato completamente estraneo a tale episodio delittuoso.

Lo stesso Sinagra Vincenzo, infatti, aveva confermato l'estraneita' dell'imputato a tale rapina e l'equivoco era sorto proprio perche', tra i partecipanti a detto fatto, era stato indicato un personaggio della Kalsa inteso "u siddiatu".

Savoca Vincenzo e', con Casella Giuseppe e Antonino, Buccafusca Vincenzo, Messina Filippo, Di Maggio Pietro e Corrao Antonino uno dei soci della "Edilferro", una societa' le cui vicende, come detto nella parte terza capitolo 2- , rispecchiano pienamente gli esiti dello scontro all'interno della organizzazione: a tali pagine si rimanda per comprendere come il Savoca fosse organicamente inserito nell'organizzazione stessa e appartenesse alla schiera dei "vincenti".

Vi e' solo da ricordare che detta societa', costituita dai personaggi sopra indicati, con un capitale iniziale di appena 21 milioni, realizzava uno stabilimento industriale indicato in bilancio per un costo di Lit.222.384.181, senza che i soci sapessero indicare la provenienza di tale notevole apporto di denaro.

Il Savoca veniva confuso, come si dira', con l'omonimo cugino, figlio del fu

Gaetano Savoca, ma e' da ritenere che le dichiarazioni accusatorie del Contorno si riferiscano, con assoluta sicurezza, all'imputato.

Salvatore Contorno, parlando della famiglia di Brancaccio, inseriva tra i membri della stessa Savoca Vincenzo inteso "u siddiatu" (Vol.125 f.9). Piu' oltre (Vol.125 f.63) il Contorno specificava come gli risultassero essere uomini d'onore Savoca Giuseppe e suo fratello Vincenzo, mentre non sapeva se il cugino degli stessi, altro Vincenzo, lo fosse.

Riconosceva, quindi, nella foto n.5 Savoca Vincenzo "u siddiatu" (Vol.125 f.73), precisando: "Dei Savoca conosco come uomini d'onore i due fratelli Giuseppe e Vincenzo. Ribadisco che anche quest'ultimo e' soprannominato "u siddiatu". Non conosco altri Savoca Vincenzo, siano o non siano anch'essi cosi' soprannominati. Il Savoca Vincenzo mi fu presentato come uomo

d'onore da Masino Spadaro all'interno di un bar sito nella via Stabile sulla sinistra proveniente dal mare tra la via Roma e la via Ruggero Settimo. Come uomo d'onore conosco altresì suo cugino Rosolino, detto "l'avvocato", presentatomi da Franco Mafara. I Savoca erano i capi del contrabbando di sigarette poi sono passati al commercio di droga (Vol.125 f.145).

Parlava, quindi, dei Savoca in riferimento al loro inserimento nel traffico di stupefacenti (Vol.125 f.148), (Vol.125 f.155).

In data 19.6.85 (Vol.125 f.201), il Contorno, messo di fronte alle esatte foto dei due Savoca Vincenzo (fu Gaetano e di Luigi) - essendovi stato in precedenza un errore di inserimento delle relative foto nell'albo fotografico -, precisava:

"La S.V. mi fa notare che nei miei precedenti interrogatori ho indicato come "uomo d'onore" Savoca Vincenzo fratello di Savoca Giuseppe e che tuttavia nel corso del riconoscimento fotografico ho indicato invece la fotografia di Savoca Vincenzo di Luigi che risulta essere non fratello bensì' cugino di Giuseppe Savoca.

Chiarisco che la persona da me conosciuta come "uomo d'onore" e' quella di cui ho indicato l'immagine fotografica e che non ho alcun dubbio in proposito perche' trattasi di una fisionomia molto caratteristica. So che e' persona interessata all'Edilferro". Io ho sempre ritenuto che si trattasse del fratello di Pino Savoca e non del cugino".

Che "u siddiatu" sia proprio Savoca Vincenzo di Luigi e non l'omonimo fu Gaetano e' dato di rilevare anche dall'interrogatorio di Savoca Salvatore fu Francesco (altro cugino) il quale ((Vol.4 f.86) e segg.) precisava: "Savoca Vincenzo

inteso "u siddiatu" non e' mio fratello, ma l'omonimo mio cugino figlio di Savoca Luigi".

Cade, quindi, ogni dubbio sulla identificazione del Savoca "siddiatu" che e' da indicarsi proprio nell'imputato.

Quanto gia' altrove detto in relazione alle vicende della Edilferro e quanto riferito dal Contorno mostrano chiaramente come Savoca Vincenzo sia uno dei membri della "famiglia" di Brancaccio, strettamente collegato al cugino Pino che della stessa e' il capo.

Con detto cugino e' schierato dalla parte dei corleonesi contro Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo ed, alla morte di quest'ultimo, ritornera', con i suoi soci, proprietario della "Edilferro" che avevano dovuto "cedere" a uomini dell'Inzerillo stesso.

Il Contorno lo associa al cugino Pino Savoca anche nel traffico di

stupefacenti e cio' con estrema sicurezza, riconoscendolo sia in foto che indicandolo come "u siddiatu", nomignolo con il quale l'imputato e' noto anche in famiglia.

Savoca Vincenzo, quindi, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., 71 e 75 L.685/75 (Capi 1, 10, 13, 22).

Va, invece, prosciolto per la rapina Quadrini e reati connessi per non aver commesso il fatto (Capi 324, 325).

Scaduto Giovanni

Prima di indicarlo con il suo vero nome, Tommaso Buscetta, accennando alla famiglia di Bagheria (Vol.124 f.6), aveva riferito che tale "Greco", mingherlino, di trent'anni, parente originario o acquisito di Michele Greco, aveva preso il posto di capo della cennata famiglia attorno al 1979.

Cio' era avvenuto per volere di Michele Greco il cui "parente", anzi, era entrato a far parte anche della "Commissione", occupando il posto di capo-mandamento che era stato, un tempo, di Antonino Mineo (ex capo della famiglia di Bagheria) e di Giuseppe Panno, gia' rappresentante della famiglia di Casteldaccia.

Insistendo sul cennato "Greco", (Vol.124/A f.86) Buscetta ha poi precisato che questi, un giorno, gli era stato indicato per le vie di

Palermo da Stefano Bontate il quale, descrivendolo come una persona insignificante, si era lamentato dell'importanza che aveva finito con l'assumere in seno a "Cosa Nostra", grazie a Michele Greco.

Successivamente, nell'interrogatorio del 22/8/1984, Buscetta ha mostrato di riconoscere nella fotografia di Scaduto Giovanni l'individuo da lui prima indicato con nome di Greco, anche se, con una cautela che costituisce ennesima dimostrazione della sua serietà, egli ha detto di non poter formulare un giudizio di assoluta certezza al riguardo, non ricordandone perfettamente le fattezze del viso (Vol.124/A f.108).

Ogni dubbio, tuttavia, è stato sciolto da Salvatore Contorno il quale ha indicato proprio nel nominato Giovanni Scaduto - genero di Salvatore Greco ed impiegato di banca - il "rappresentante" della "famiglia" di Bagheria, affrettandosi però ad aggiungere che, mentre costui è una figura meramente onorifica, il vero capo - famiglia è'

Leonardo Greco, aggregato a "Cosa Nostra" insieme ai suoi fratelli (Vol.125 f.5). Contro l'imputato e' stato emesso il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/94 con il quale gli sono stati contestati i reati di cui agli artt;.416, 416 bis C.P., 71, e 75 della legge n 685 del 1975 nonche' il concorso in numerosi omicidi ed altri reati minori; nonche' il mandati di cattura n.58/85 del 16/2/85 in ordine all'omicidio del prof. Carlo Giaccone e il mandato di cattura n.97/85 del 28/3/1985 in ordine all'omicidio di Ferdico Vittorio.

Interrogato, l'imputato ha sempre respinto gli addebiti assumendo di non avere "capito" la natura delle contestazioni mossegli (Vol.123 f.259) e di non conoscere Buscetta Tommaso e Contorno Salvatore aggiungendo che, all'epoca della commissione di alcuni degli omicidi contestatigli, egli era detenuto. Tali generiche, labiali discolpe non reggono a fronte delle emergenze istruttorie gia' evidenziate - conclamanti l'appartenenza dello imputato

all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" - che, hanno trovato, poi, riscontro nel fatto che sul conto corrente di Catalano Onofrio, appartenente alla famiglia di Ciminna e gia' coinvolto in un incontro avvenuto "all'Extrabar" di Palermo tra mafiosi palermitani e statunitensi, sono risultati versati alcuni vaglia cambiari dello importo di lire 10.000.000 ciascuno, facenti parte di un gruppo di cinquanta vaglia del complessivo importo di lire 500.000.000, emessi con fondi prelevati da libretti di deposito a risparmio al portatore di pertinenza di Tommaso Spadaro .

Due di questi, per complessive lit.20.000.000, sono stati negoziati proprio da Scaduto Giovanni, mentre numerosi altri sono stati negoziati da personaggi di tutto spessore mafioso quali Catalano Onofrio (per lire 40.000.000), Grado Giacomo (per lire 50.000.000), Salvatore Greco Ferrara (per lire 30.000.000), Prestifilippo Giovanni (per lire 20.000.000), La Rosa Antonino (per lire

10.000.000), Greco Salvatore, padre di "Giovannello" (per lire 40.000.000), Bisconti Pietro (per lire 10.000.000), Greco Leonardo (per lire 10.000.000), Caltagirone Francesco Paolo, socio di Greco Leonardo della ICRE (per lire 40.000.000), Gargano Carmelo, altro socio di Greco Leonardo (per lire 10.000.000), Alfano Pasquale (per lire 10.000.000), Priolo Salvatore, genero di La Mattina Nunzio (per lire 10.000.000), Oliveri Giovanni, socio della OLIMAR di Filippo Marchese (per lire 10.000.000) e Ingrassia Ignazio (per lire 20.000.000).

Tale operazione bancaria, dunque, nella quale risulta coinvolto Scaduto Giovanni, dimostra in maniera inconfutabile il collegamento "circolare" esistente tra importanti "famiglie" di mafia facenti capo a Bontate (attraverso i Grado), Greco Michele (attraverso il fratello Salvatore), Greco Leonardo, i Corleonesi (attraverso Prestigiacomò Salvatore e i Brusca),

Spadaro, Marchese, Inzerillo (attraverso Seidita Ignazio).

Ne' va dimenticato che costituisce riprova degli stretti rapporti - non solo dovuti all'affinita' - intercorrenti tra l'imputato e il suocero Greco Salvatore, l'accertata negoziazione da parte di quest'ultimo di quattro assegni circolari all'ordine di Scaduto Salvatore, richiesti, in data 20/4/76, dal prevenuto utilizzando provvista prelevata dal deposito a risparmio n.1064869/52 allo stesso intestato - (v. scheda bancaria dello Scaduto Giovanni).

Non puo' dubitarsi, dunque, della responsabilita' di Scaduto Giovanni in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975, condestatigli col mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 (Capi 1, 10, 13, 22).

Per quanto riguarda la posizione processuale dell'imputato in ordine agli omicidi contestatigli, la stessa viene esaminata in altra parte del presente provvedimento alla quale si rimanda.

Scaglione Salvatore

Su Scaglione Salvatore - soprannominato "Toto' l'uvaru" perche' dedito, in passato al commercio di uova e pollame - ha riferito Tommaso Buscetta allorquando ha disegnato lo organigramma della famiglia della "Noce" di cui il prevenuto, prima che il posto venisse preso da Picone Giusto, era il capo.

Lo Scaglione, gia' detenuto all'Ucciardone insieme a Tommaso Buscetta all'epoca del processo dei 114, e' stato indicato dal predetto, che lo ha riconosciuto fotograficamente, come alleato dei Corleonesi e successore, all'epoca della ricostituzione di "Cosa Nostra" del vecchio capo - famiglia, Calcedonio Di Pisa ((Vol.124 f.10) e (Vol.124 f.26)) nonche' componente della "commissione" o "cupola" (Vol.124 f.85) e (Vol.124 f.88).

Nonostante l'alleanza coi Corleonesi, tuttavia, Buscetta ha riferito di avere appreso della scomparsa dello Scaglione da Gaetano Badalamenti e la circostanza - sia pure in termini dubitativi - e' stata confermata da Salvatore Contorno che ha insistito sulla di lui appartenenza, quale capo, alla famiglia della Noce (Vol.125 f.11).

Cio' ha trovato poi riscontro nelle dichiarazioni di Faldetta Luigi, il quale (13/10/1984) ha rivelato senza mezzi termini, la proterva ed insistente attivita' estorsiva posta in essere, in suo danno, dallo Scaglione con determinazione e modalita' tipicamente mafiose.

In particolare, Faldetta ha riferito che, mentre costruiva in via Tricomi di Palermo, lo Scaglione pretese di acquistare due appartamenti alla meta' del loro prezzo di mercato, per di piu' pagando meta' del voluto.

Egli ha poi riferito che, in altra occasione, avendo iniziato a costruire in Corso Calatafimi, era stato oggetto di manovre

estorsive di cui riuscì a venire a capo solo allorché vendette allo Scaglione due appartamenti per il prezzo di lire 25.000.000, in luogo dei settanta che gli stessi valevano.

Infine, lo Scaglione privò il Faldetta di un terreno esteso mq.650 (corrispondendogli l'irrisoria somma di lit.14.000.000) su cui costruì una palazzina con materiali in gran parte fornitigli gratuitamente dallo stesso Faldetta, mentre altri materiali pretese per la costruzione di un capannone adiacente alla sua abitazione, e adibito ad allevamento di conigli.

Per ultimo, in occasione del matrimonio della figlia, egli pretese dal Faldetta il "cadeau" di un candelabro di cristallo del valore di lit.830.000. Ma su Acaglione Salvatore ha riferito anche Salvatore Contorno il quale ha indicato che il predetto è uomo d'onore della famiglia della "Noce" in seno alla quale ha la qualifica di rappresentante (anche se si è dimostrato scettico sulla esistenza in vita dello stesso) ed ha aggiunto che lo Scaglione era molto

amico di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo e che l'amante di quest'ultimo e quella dello Scaglione abitavano nello stesso palazzo (Vol.125 f.11) e (Vol.125 f.30).

Contro l'imputato sono stati emessi:

- 1) mandato di cattura n.323/84 del 29/10/1984 in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 416, 416 bis C.P., 71, 75 della legge 685 del 1975 e al concorso in numerosi omicidi ed altri reati minori;
- 2) mandato di cattura n.58/85 del 16/2/1982 con il quale gli e' stato contestato il concorso nell'omicidio del prof. Carlo Giaccone ;
- 3) mandato di cattura n.97/85 del 28/3/1985 con il quale gli e' stato contestato il concorso nell'omicidio di Ferdico Vittorio.

Sulla scorta delle emergenze istruttorie, come sopra evidenziate, che hanno posto in luce certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato, questi deve essere chiamato a rispondere in giudizio dei reati di cui ai capi 1, 10, 13, 22 dell'epigrafe avendo il Buscetta Tommaso affermato che lo

Scaglione era tra i capi-famiglia piu' attivamente inseriti nel traffico della droga (Vol.124/A .115).

Per quanto concerne la posizione processuale dello Scaglione Salvatore in ordine agli altri reati contestatigli, la stessa viene esaminata in altra parte del presente provvedimento, alla quale si rimanda.

Scalia Giuseppe

E' inserito nella cosca di Corso dei Mille, nel cui ambito e' collegato con il clan degli Zanca, e con D'Angelo Giuseppe, unitamente al quale e' dedito alla commissioni di estorsioni.

Infatti, lo Scalia - che in passato gestiva una barberia in questa via Rudini' - e' stato indicato dal Calzetta come un elemento particolarmente pericoloso, che opera insieme agli Zanca e a Giuseppe D'Angelo nel campo delle estorsioni in danno dei commercianti della zona. In particolare, ha precisato il Calzetta, che lo Scalia ed il D'Angelo - cugino questi di Melo Zanca - agendo per conto di quest'ultimo - avvicinavano coloro cui doveva essere imposto il "pizzo" e li convincevano a pagare facendo intervenire come "persuasori" amici di persone che, per essersi rifiutate di pagare, avevano subito dei danneggiamenti (Vol.1 f.17 bis fasc.pers. Calzetta Stefano).

Significativo dell'inserimento dello Scalia nella organizzazione mafiosa nonche' del suo collegamento con Melo Zanca e', poi, quanto riferito sempre dal Calzetta secondo cui il predetto aveva imposto un fratello dello Scalia, a nome Nino, come guardiano in un cantiere di via dei Picciotti. Il Nino Scalia, cosi' come altre persone imposte dallo Zanca - Pippo Tinnirello ed Onofrio Zanca - pur ricevendo un regolare stipendio ed essendo in regola con le assicurazioni obbligatorie, di fatto non esplicava alcuna attivita' di guardiania (Vol.1 f.20 bis fasc.pers. Calzetta).

E' questo un tipico esempio di imposizione mafiosa, che testimonia della appartenenza del prevenuto alla cosca in questione.

Sulla scorta di tali "indicazioni" fornite sul conto dello Scalia Giuseppe, venivano emessi contro lo stesso, mandati di cattura del 31/5/1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975 e n.323/84 R.M.C. del 29/9/1984 in ordine agli

stessi reati e a quelli p. e p. dagli artt.416 bis C.P., 71 e 74 della legge n.685 del 1975. Interrogato, l'imputato respingeva gli addebiti proclamando la sua completa estraneita' ai reati contestatigli.

Sulla base delle risultanze processuali acquisite, in mancanza di fatti ed accuse specifiche e considerato che non sono stati acquisiti agli atti del processo elementi in base ai quali possa sostenersi che lo Scalia rivesta in seno alla cosca di Corso dei Mille una posizione di particolare rilievo, allo Scalia Giuseppe non puo' essere dato carico delle imputazioni di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dalle quali va sollevato con ampia formula liberatoria (Capi 13, 22).

Va, invece, ordinato il rinvio a giudizio del prevenuto per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10).

Scavone Gaetano

E' elemento certamente inserito nella organizzazione criminale di cui ci si occupa, ed in particolare nella "famiglia" dei Savoca, con i quali e' imparentato.

Lo stesso, piu' volte denunciato per associazione per delinquere, contrabbando, rapina, traffico di stupefacenti, e' stato anche denunciato alla Procura della Repubblica di Torino in quanto trovato in possesso di banconote, facenti parte del riscatto pagato per il sequestro di Lavagna Renato.

Lo Scavone, coinvolto nel 1957 in un episodio di contrabbando di tabacchi con Giuseppe Savoca e Tommaso Buscetta, anche se allora non era un uomo d'onore certamente lo e' diventato in seguito, se si ha riguardo alle dichiarazioni di Stefano Calzetta, il quale lo ha indicato come alleato dei Greco di Ciaculli e delle altre "famiglie" di mafia - Lo Iacono,

Vernengo, Spadaro, Zanca, Tinnirello, Oliveri, Marchese, Savoca, Lucchese, Federico, Bisconti - nella guerra scatenatasi nel palermitano contro gli aderenti ai clan Bontate - Inzerillo - Badalamenti.

La riprova di cio' e' costituita dalla partecipazione dello Scavone Gaetano alle nozze della figlia di Savoca Giuseppe, Benedetta, unitamente a tutti gli elementi di maggiore prestigio delle cosche del palermitano.

Ed invero, nel corso della perquisizione effettuata nell'ambito delle indagini susseguenti all'omicidio del Generale Dalla Chiesa, nella abitazione di Corrao Attilio, genero del Savoca Giuseppe, venne rinvenuto un foglio manoscritto recante, appunto l'elenco degli invitati al matrimonio tra il Corrao e la Savoca Benedetta. Tra costoro figuravano, oltre lo Scavone Gaetano tutti i Savoca, gli Spadaro, Casella Antonio, Adelfio Francesco, Di Salvo Nicola, Di

Gaetano Giovanni, Laverdera Pietro, Lo Jacono Andrea, i Lauricella, Messina Filippo, Abbate Salvatore, Lo Nigro Francesco, (poi ucciso), Greco Michele "senatore", Greco Giuseppe (indicati pure come zio Michele ,senatore e Pino) Magliozzo Vittorio, Geraci Nino, Carollo Gaetano quasi tutti imputati nel presente procedimento penale.

Significativo, poi della appartenenza dei vari invitati a gruppi familiari o criminali, e' la sistematica dell'elenco dei nomi, racchiusi, come nel caso dei Greco, con una parentesi.

Contro l'imputato e' stato emesso il mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis cp., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Interrogato, lo Scavone si e' protestato innocente di tutti i reati contestatigli ed ha respinto gli addebiti (Vol.123 f.232), (Vol.123 f.234).

Ma le sue labiali discolpe non possono trovare ingresso processuale perche' non reggono a fronte delle emergenze processuali come sopra evidenziate.

Pertanto, allo Scavone, deve essere dato carico anche dei reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e cio' avuto riguardo agli stretti legami esistenti con i Savoca, famiglia attivamente inserita nel traffico di droga. Avuto riguardo alle dichiarazioni rese in proposito dal Buscetta e' da ritenere, infatti, che lo Scavone, in quanto elemento della cosca particolarmente vicino ai Savoca non possa non essere coinvolto nella illecita attivita' di cui trattasi o comunque non essere partecipe degli utili da tale attivita' derivanti.

Dello Scavone va pertanto disposto il rinvio a giudizio per rispondere dei reati allo stesso ascritti ai capi 1) 10) 13) 22) dell'epigrafe.

Schiavo Carlo

Fa parte della cosca di Corso dei Mille e nell'ambito della stessa e' collegato con i coimputati Sinagra Vincenzo e Antonino, Sinagra detto "Tempesta", Sinagra Antonio, Rotolo Salvatore, Di Marco Salvatore, Castiglione Girolamo, Baiamonte Angelo, Battaglia Antonino, unitamente ai quali e' dedito alla commissione di reati contro il patrimonio (e in particolare furti), che vengono perpetrati previo assenso del capo della cosca, Filippo Marchese, al quale va poi una parte della refurtiva o della somma ricavata dalla vendita della stessa.

Elementi di responsabilita' a carico dello Schiavo sono costituiti dalle dichiarazioni dei coimputati Calzetta, Sinagra Vincenzo di A. e Di Marco sulla cui scorta sono stati spiccati nei confronti del prevenuto:

1) mandato di cattura n.71/84 del 29.2.1984 in ordine ai reati di cui ai capi 327, 328 e 330 della rubrica;

2) mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 in ordine ai reati di cui sopra e a quelli di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 L.685 del 1975 (Capi 1, 10, 13, 22).

Ha riferito il Calzetta di avere appreso da Battaglia Antonino che quest'ultimo, unitamente a Castiglione Domenico, Raia Pietro e a Schiavo Carlo, che all'uopo faceva venire da Palermo a Castellanza dove esso Battaglia risiedeva, era dedito alla commissione di furti e rapine in tale localita'. In particolare, il Battaglia aveva riferito sempre al Calzetta di un tentativo di furto posto in essere in concorso con lo Schiavo, il Raia e il Castiglione ai danni di una gioielleria di Varese, tentativo non riuscito a causa dell'intervento del proprietario che, svegliatosi, aveva dato l'allarme. In tale circostanza soltanto lo Schiavo era stato fermato dalla Polizia, e

subito dopo rilasciato (fasc.pers. 1- Calzetta, f.34).

Ancora il Calzetta ha riferito che lo Schiavo ed il Sinagra "Tempesta" nel 1982 avevano offerto, proprio a lui, una partita di orologi di metallo di provenienza furtiva e che lo Schiavo era un esperto nella fabbricazione di chiavi adulterine, mestiere questo appreso dal noto Angelo Nicolini - detenuto per traffico di stupefacenti - che "con le chiavi false aveva sventrato mezza Sicilia" (fasc.pers. 2- Calzetta, f.60).

Lo Schiavo, infine, e' stato concordemente indicato da Sinagra Vincenzo e Di Marco Salvatore ((Vol. f.30) e (Vol. f.62) delle dichiarazioni del Di Marco) quale partecipe del furto in danno della gioielleria di Bracco Salvatore (al quale venivano asportati oggetti preziosi per un valore di lire 60 milioni); nonche' dei furti in danno di Piraino Francesco (titolare di una orologeria

da cui venivano asportati numerosi orologi per un valore di oltre 40 milioni) e di Turco Giuseppa e Barrale Gaspare (titolare di altra gioielleria da cui venivano sottratti oggetti preziosi per un valore di oltre 20 milioni).

Interrogato, lo Schiavo Carlo ha respinto tutti gli addebiti mossigli, assumendo di conoscere, tra i coimputati, solo Calzetta Stefano, la cui chiamata in correita' e' stata dal prevenuto definita una "infamia".

Ma le circostanziate e precise indicazioni fornite dal Sinagra Vincenzo, dal Di Marco Salvatore e dal Calzetta Stefano sul conto dell'imputato costituiscono certi e sufficienti elementi probatori a suo carico in ordine ai reati di cui ai capi 1, 10, 327, 328, 330.

Per quanto concerne le imputazioni di cui ai capi 13 e 22 della rubrica, in assenza di fatti ed accuse specifiche e considerato il ruolo non certamente rilevante occupato dal prevenuto nella gerarchia della cosca, allo stesso non puo' essere dato carico anche dei

reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Per quanto precede dello Schiavo rimasto latitante va ordinato il rinvio a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 1) e 10) della rubrica.

Va, invece, ordinato non doversi procedere nei confronti dello Schiavo Carlo in ordine alle imputazioni di cui ai capi 13) e 22) dell'epigrafe per non avere commesso i fatti.

Delle residue imputazioni ascritte allo Schiavo Carlo viene trattato in altra parte del presente provvedimento.

Sciarabba Calcedonio

Sciarabba Calcedonio e' stato accusato da Tommaso Buscetta d'essere affiliato a "Cosa Nostra" quale uomo d'onore della famiglia della Noce e, a dimostrazione della conoscenza del predetto, egli, non solo lo ha riconosciuto fotograficamente, ma ne ha indicato anche l'attivita' di venaio aggiungendo che nello svolgimento della stessa e' incorso in "grane" con la giustizia si' da essere, piu' volte, tratto in arresto (Vol.124/A f.26) e (Vol.124/A f.105).

Sulla scorta di tali dichiarazioni e' stato emesso contro l'imputato mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 con il quale gli sono stati contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis c.p., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Interrogato, l'imputato ha protestato la sua estraneita' agli addebiti mossigli ma la chiamata di correo operata nei suoi confronti da una fonte particolarmente qualificata come il Buscetta ha trovato, peraltro, riscontro nelle dichiarazioni rese dal coimputato Contorno Salvatore che ha indicato nel Calcedonio Sciarabba un affiliato alla famiglia mafiosa della "Noce" (Vol.125 f.11).

Sulla scorta di tali risultanze appare conforme a giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati di cui ai capi 1 e 10 della rubrica, essendo rimasta accertata l'appartenenza del prevenuto alla consorteria mafiosa di cui e' processo.

Ma l'imputato deve essere chiamato a rispondere anche dei reati di cui ai capi 13, 22 dell'epigrafe, in quanto il suo inserimento nel traffico di stupefacenti e' comprovato dall'essere stato lo stesso sorpreso in possesso di mezzo chilo di eroina finissima (al 92%) che, insieme a Perna Francesco, trasportava da Palermo a Roma per consegnarla a Frank Coppola nella villa di quest'ultimo.

In ordine a tale fatto l'imputato e' stato condannato a severa pena detentiva nell'ambito del procedimento penale n.1325/81 R.G.U.I. contro Frank Coppola, Perna Francesco, lo stesso Sciarabba Calcedonio ed altre persone.

A cio' si aggiunga che il coimputato Sciarabba Giusto, pregiudicato per traffico di stupefacenti e indicato da Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno come affiliato alla famiglia della Noce, in atto latitante, ebbe a dichiarare, sentito come teste, di avere ricevuto assegni emessi da persone sospettate di essere inserite nel traffico di sostanze stupefacenti, per motivi inerenti alla sua attivita' di commerciante di vini e liquori e di averli consegnati allo zio, Calcedonio Sciarabba (Vol.6/B f.12).

Infine, a riprova dei rapporti intercorrenti tra il predetto ed altri componenti della consorteria mafiosa di cui e' processo va segnalato che Sciarabba Giusto, in data 21.6.1979, ha tratto sul suo

conto corrente presso la Banca del Sud di Palermo un assegno di lire 1.973.000 all'ordine di Calcedonio Sciarabba che risulta versato sul c/c di Contorno Antonina (Vol.1 f.142) sorella di Contorno Antonino (e quindi zia di Contorno Salvatore) e madre dei Grado del cui inserimento a pieno titolo nel traffico delle sostanze stupefacenti si tratta in altre parti della presente sentenza, alle quali si rimanda.

A cio' si aggiunga che l'imputato, il 9.1.1980, e' stato identificato mentre si trovava in compagnia di Spallino Michele e Lo Jacono Salvatore Ugo, noto pregiudicato e trafficante di droga.

Sulla scorta di tali risultanze processuali appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere anche dei reati di cui ai capi 13) e 22) della rubrica.

Sciarabba Giusto

Le stesse considerazioni svolte sul conto di Calcedonio Sciarabba valgono per Ino (Giusto) Sciarabba, che Tommaso Buscetta ha indicato come uomo d'onore della famiglia della Noce, affiliata alla organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

A dimostrazione della conoscenza che ha mostrato di averne, Buscetta, ha detto che lo Sciarabba gestiva una lavanderia a Roma e che era stato imputato assieme a lui nel c.d. processo dei 114 (Vol.124/A f.26) e (Vol.124/A f.106).

Orbene, tale accusa di appartenenza a "Cosa Nostra", provenendo da uno dei massimi esponenti di essa, non puo' far dubitare della responsabilita' del prevenuto in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 410, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge n.685 del 1975 contestatigli con il

mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984, emesso a seguito della chiamata di correo operata nei suoi confronti da Tommaso Buscetta. Peraltro le indicazioni fornite da quest'ultimo sul suo conto dallo Sciarabba Giusto, rimasto latitante, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da Contorno Salvatore che ha indicato, a sua volta, nell'imputato un uomo d'onore della famiglia della "Noce" (Vol.125 f.11).

Tali risultanze processuali, certe ed univoche giustificano l'utile celebrazione del dibattimento nei confronti dello imputato davanti la Corte di Assise di Palermo per rispondere dei reati contestatigli ai capi 1) 10) della rubrica.

Ma anche in ordine alle altre imputazioni sono emersi certi e sufficienti elementi probatori dell'inserimento dello Sciarabba Giusto nel traffico delle sostanze stupefacenti per come emerge dagli accertamenti bancari che hanno evidenziato come la firma di girata "Giusto Sciarabba" figuri su

numerosi assegni (Vol.1 f.142), (Vol.1 f.143), (Vol.1 f.144), (Vol.1 f.145), (Vol.1 f.146), (Vol.1 f.147) emessi da altre persone e versati sul conto corrente intestato a Contorno Antonina, sorella e zia degli imputati Contorno Antonino e Contorno Salvatore, rispettivamente, nonche' madre dei Grado del cui inserimento, a pieno titolo, nel traffico delle sostanze stupefacenti si tratta ampiamente in altre parti della presente ordinanza, alle quali si rimanda.

Appare, pertanto, aderente a tali risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato davanti la Corte di Assise per rispondere, anche, dei reati contestatigli ai capi 13) 22) della rubrica.

Scrima Francesco

Tommaso Buscetta ha reiteratamente accusato Scima Francesco d'essere aggregato a "Cosa Nostra" quale componente della famiglia di Porta Nuova (Vol.124 f.11).

Egli, in particolare, ha affermato che nel 1980, allorquando era venuto a Palermo ed aveva avuto modo di incontrarsi con Pippo Calo' che lo blandiva perche' riprendesse un ruolo attivo in seno alla famiglia, aveva appreso che il vice-capo di Porta Nuova, Lipari Giovanni (u' Tignusu), non era all'altezza della carica ricoperta e che quest'ultima quindi, nel 1982, era stata assunta dallo Scrima, cugino di Pippo Calo'.

Buscetta ha detto che lo Scrima, macellaio dal carattere taciturno e riservato, era in buoni rapporti con lui durante il periodo (circa cinque anni) trascorso insieme all'Ucciardone, dove quegli era stato ristretto

perche' coinvolto nel sequestro dell'ing. Luciano Cassina.

Proprio in relazione al cennato delitto, lo Scrima - che aveva sempre negato la sua responsabilita' - aveva infine ammesso a Buscetta di essersi trovato, per puro caso, in via Principe di Belmonte all'atto del sequestro, facendo in tal modo intendere al boss di Porta Nuova la parte da lui avuta nel sequestro (Vol.124/A f.41).

Lo Scrima, inoltre, ha riferito a lungo al Buscetta sul conto di Salvatore Rotolo dilungandosi su fatti ed episodi che lo concernevano.

A riprova della conoscenza, che ne aveva, giova considerare che Buscetta ha riconosciuto fotograficamente lo Scrima (Vol.124/A f.104), e cio' rafforza certamente l'accusa di appartenenza a "Cosa Nostra" da lui fatta.

Contro l'imputato e' stato emesso il mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p.

dagli artt.416, 416 bis cp., 75 e 76 della legge n.685 del 1975.

Cio' premesso, va rilevato che l'espletata istruzione ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputato, rimasto latitante, quali si desumono dalle "indicazioni" fornite sul suo conto da Buscetta Tommaso dalle quali si deduce l'appartenenza dello Scrima Francesco a "Cosa Nostra".

Tale appartenenza, d'altronde, e' stata ribadita da Salvatore Contorno (Vol.125 f.11) il quale ha insistito sulla qualita' di uomo d'onore della "famiglia" di Porta Nuova dello Scrima.

Peraltro, la intimita' e la frequenza di rapporti tra l'imputato, Pippo Calo e Rotolo Salvatore (le cui posizioni vengono trattate in altre parti della ordinanza), era stata gia' rivelata da Leonardo Vitale il quale, nel corso delle dichiarazioni rese nel marzo 1973, pose l'accento sui rapporti strettissimi tra i tre, complici in diversi misfatti (vedi ff.4 e 5 di tali dichiarazioni).

Sulla scorta di tali acquisizioni processuali, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio dello Scrima Francesco per rispondere di tutti i reati ascrittigli ai capi 1) 10) 13) 22) della rubrica, ivi compresi i delitti concernenti il traffico degli stupefacenti.

Invero, atteso il suo ruolo di "vice" del capofamiglia Pippo Calo', occorre far menzione di quanto ha asserito Buscetta (Vol.124/A f.115) laddove ha affermato che nel traffico di droga, cui ormai si sono convertite tutte le famiglie di "Cosa Nostra", il capo favorisce gli uomini d'onore a lui vicini e piu' funzionali ai suoi interessi.

Ne deriva che se un personaggio come Pippo Calo' - indicato da Buscetta come uno dei piu' attivi trafficanti di stupefacenti - ha ritenuto di dover scegliere come suo "vice" lo Scrima, questi non puo' essere estraneo al traffico degli stupefacenti cui e' dedita la "famiglia" di appartenenza.

Senapa Pietro

Senapa Pietro e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' provvisoria:

a) m.c. n.237/83 per artt.416 P.E. 75 legge n.685/75;

b) m.c. n.372/83 per omicidio Lo Nigro e reati connessi;

c) o.c. n.274/83 per omicidio Manzella e Pedone e reati connessi;

d) o.c. n.279/83 per omicidio Rugnetta Antonino e reati connessi;

e) o.c. n.280/83 per omicidio Tagliavia Gioacchino e reati connessi;

f) o.c. n.283/83 per omicidio Lo Jacono Carmelo e Peri Ant., con reati connessi;

g) o.c. n.285/83 per omicidio Buscemi e Rizzuto e reati connessi;

h) o.c. n.286/83 per art.374 C.P.;

i) o.c. n.290/83 per omicidio Patricola Stefano e reati connessi;

l) m.c. n.278/84 per omicidio Fiorentino
Orazio

m) m.c. n.323/84 per artt.416 e 416 bis
C.P., artt.71 e 75 legge n.685 del 1975.

In detto ultimo provvedimento debbono
ritenersi assorbiti tutti i provvedimenti di cui
alle precedenti lettere, con esclusione dei
provvedimenti di cui alle lettere f) ed h).

Senapa Pietro, con Sinagra Vincenzo
"Tempesta" e Rotolo Salvatore e' uno dei killer
piu' spietati della cosca di Corso dei Mille e,
per questo, uno dei piu' utilizzati dal
Marchese.

Ben conosciuto da Stefano Calzetta, veniva
dallo stesso indicato come un feroce assassino,
killer degli Spadaro (Vol.11 f.41), nonche'
grande ammiratore di Mario Prestifilippo (Vol.11
f.45).

Il Senapa frequentava assiduamente i bagni
Virzi' (Vol.11 f.13) con gli altri accolti tra
i quali l'Alfano ed, anzi, con questi e'
ritenuto

dallo stesso Calzetta autore dell'omicidio di Francesco Lo Nigro (Vol.11 f.43).

Il Calzetta, poi, lo vede partecipare ad un banchetto sempre presso i bagni Virzi', in compagnia di Cece' Spadaro, Mario Prestifilippo, Carmelo Zanca, Lillo Tinnirello, Alfano Paolo, Rotolo Salvatore e Mario Abbate.

Sinagra Vincenzo di Antonino ha diffusamente riferito delle imprese criminose del Senapa, avendolo avuto come complice in molti omicidi.

Ed, invero, proprio in base alle dichiarazioni del Sinagra si e' potuto delineare un quadro esatto del ruolo avuto dal Senapa nei vari omicidi che hanno funestato Palermo negli ultimi anni.

Secondo il Sinagra, infatti, Pietro Senapa:

sopraggiunge immediatamente dopo il sequestro di Rugnetta Antonino, con Filippo

Marchese, Giuseppe Marchese, Pietro Vernengo e Pino Greco "scarpuzzedda", dal Sinagra erroneamente indicato come "Giovannello Greco", e, insieme agli altri, aiuta "scarpuzzedda" a tirare la corda per strangolare il Rugnetta; sempre con Filippo Marchese e Pino Greco, sopraggiunge dopo circa una ora dal sequestro di Rizzuto e Buscemi ed e' presente allo strangolamento dei due e, a sera, aiuta i complici a trasportare i corpi per inabissarli in mare; uccide, insieme a Francesco "Peppuccio" Spadaro, Patricola Francesco, reo di non aver voluto rivelare al Marchese ove si nascondesse il figlio Stefano, fuggito proprio perche', essendo legato al clan dei Bontate, temeva di essere soppresso; sempre con lo Spadaro su disposizione del Marchese uccide Ginetto Tagliavia ed, anche, i due sequestrano lo sfortunato giovane proprio in presenza del Sinagra ;

partecipa al sequestro ed allo strangolamento di Pedone Ignazio e Manzella Cesare;

sequestra, con Marchese Antonino, Lo Jacono Carmelo e, nel condurlo dal Marchese, tampona l'auto del Di Peri il quale, infastidito dal fatto che l'auto responsabile del tamponamento non si era fermata, li insegue, venendo ucciso dal Marchese stesso, mentre esso Senapa uccide il Lo Jacono che, nel frattempo, tentava di fuggire.

Gli episodi sono stati trattati specificamente in altra parte della presente ordinanza e da tale trattazione si puo' evincere la precisione delle dichiarazioni del Sinagra, obbiettivamente riscontrate dalle indagini di P.G. a suo tempo svolte a carico di ignoti in relazione a tali episodi delittuosi.

Il Senapa, poi, oltre che dal Calzetta e dal Sinagra, era ben conosciuto da Melluso Salvatore il quale, in sede di ricognizione fotografica, lo indicava come persona presentatagli a Milano da Lo

Presti Salvatore con il quale aveva rapporti di amicizia.

Secondo il Melluso, l'imputato gli avrebbe confidato di essere un killer e di guadagnare molto bene con gli omicidi su commissione.

Riferiva, ancora, il Melluso come il Senapa a Milano era molto vicino a Gaetano Fidanzati frequentava il ristorante "La Vecchia Milano" del quale erano titolari Murianni Cosimo e Peppino Murgida, entrambi fatti sparire da Francis Turatello.

D'Amico Pasquale, uno degli uomini piu' vicini a Raffaele Cutolo, tra le tante notizie utili ad inquadrare i rapporti mantenuti da Michele Greco con il predetto e con gli altri "campani", riferiva di aver appreso dal suo capo come il Senapa fosse un pericolosissimo killer.

Il Senapa, quindi, aveva un ruolo di grande preminenza all'interno della famiglia di Corso dei Mille in particolare e all'interno di "Cosa Nostra" in generale.

Sintomatiche, a tale proposito, sono le circostanze dell'arresto dello stesso, fermato mentre, il 14.2.82, a bordo di una autovettura di proprieta' di Lucchese Diego, faceva da autista ad Aglieri Giorgio (Vol.3/S f.89).

In detta autovettura, inoltre, venivano rinvenuti anche documenti (una comunicazione giudiziaria) appartenenti a Prestifilippo Giovanni.

Aglieri Giorgio - il cassiere della mafia suicidatosi mentre era ristretto in un manicomio giudiziario - era stato pesantemente coinvolto nelle indagini relative al laboratorio di eroina di Via Messina Marine, essendo stati rinvenuti, tra l'altro, nella sua abitazione, banconote, anche di valuta straniera, per centinaia di milioni a seguito del c.d. "blitz di Villagrazia".

Prestifilippo Giovanni, dal canto suo, e' stato concordemente indicato dal Buscetta e dal Contorno come uno degli elementi di spicco della famiglia di Ciaculli,

con preminenti interessi nel campo degli stupefacenti.

Non v'e', quindi, dubbio alcuno della appartenenza del Senapa alla famiglia di Corso dei Mille, date le circostanziate dichiarazioni del Sinagra secondo le quali l'imputato spesso sopraggiungeva con il capo di detta famiglia per "interrogare" le vittime e strangolarle.

Del pari, nussun dubbio puo' sussistere sul coinvolgimento del Senapa nel traffico di stupefacenti, stanti, come detto, le circostanze del suo arresto con un personaggio come l'Aglieri. A cio' si deve aggiungere che il clan del Marchese disponeva nel covo di Sant'Erasmo di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Deve, quindi, ritenersi che anche il Senapa, date le sue "frequentazioni" ed il suo stretto rapporto con il Marchese, fosse interessato al traffico di tali sostanze.

Ulteriore dimostrazione del coinvolgimento del Senapa nel traffico di stupefacenti e'

stata data in altra parte dell'ordinanza, parlando dei rapporti tra l'imputato e Di Salvo Nicola, rapporti che, in una con la circostanza dell'arresto con l'Aglieri, confermano i collegamenti di esso Senapa con i personaggi coinvolti nel "blitz" di via Valenza e nelle indagini concernenti il laboratorio di eroina di via Messina Marine.

Ripercorrendo, in questa scheda, brevemente l'esame di quelle acquisizioni probatorie, giova ricordare come, partendo da un assegno di lit. 9.100.000 emesso il 18.6.1981 dal Di Salvo, si accertava come detto assegno fosse stato utilizzato per acquistare un'autovettura Renault R5 - Turbo Alpine - intestata a Lauricella Angela, moglie del Senapa.

Anche un'altra operazione bancaria ha evidenziato i rapporti del Di Salvo con il Senapa, sempre in relazione ad acquisti di autovetture.

Vitrano Antonino il 21.1.1980, emetteva un assegno di lit. 4.000.000, assegno

che veniva negoziato da Di Salvo Nicola (Vol.12/S f.144).

Attraverso esami testimoniali emergeva come il Vitrano avesse consegnato l'assegno a Pitarresi Domenico quale prezzo di acquisto dell'autovettura usata FIAT 127 targata 515519, affidata al Pitarresi per la vendita dal Di Salvo: anche tale vettura veniva intestata alla moglie del Senapa, Lauricella Angela.

Tali risultanze probatorie mostrano, tra l'altro, come il Senapa, all'interno della organizzazione avesse un ruolo di gran lunga superiore a quello del Di Salvo il quale ultimo, appunto, doveva esporsi per procurare al primo le autovetture.

Che il Senapa, poi, orbitasse nell'ambiente di Filippo Marchese e' dimostrato da altre risultanze di accertamenti bancari.

Il Senapa, infatti, ha negoziato un assegno per lit. 2.800.000 tratto sul c/c di Lupo Giuseppe ed emesso all'ordine di Tinnirello Gregorio il quale, a sua volta, lo aveva girato al Senapa.

Senapa Pietro, inoltre, e' stato testimone delle nozze Calcagno - Tagliavia, alle quali avevano partecipato altri mafiosi quali Iano Lombardo, i fratelli Graviano, Giuseppe Battaglia.

Il Calcagno risulta ricercato perche' imputato di omicidio e associazione per delinquere.

Le sue nozze si sono celebrate il 30.10.1980 ((Vol.8/S f.74) e segg.) ((Vol.8/S f.91) e segg.) (Vol.8/S f.102).

E' da notare, inoltre, che il banchetto nuziale venne pagato con un assegno tratto da Di Salvo Nicola sul suo c/c.

L'imputato va, quindi, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui gli artt.416 e 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75 e di tutti gli altri reati di cui si e' specificamente trattato altrove.

Serra Carlo

Nei confronti del Serra il P.M. di Roma, ha emesso, il 22.11.1983, l'ordine di cattura n.1135/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe) e, il 30.11.1983, l'ordine di cattura n.1169/83 per il delitto di detenzione e vendita di cocaina (capo 44); gli atti sono stati trasmessi, poi, a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di attivita' illecita, fra cui anche il traffico

internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

Per i particolari si rinvia a quanto si e' esposto nella parte 2, capitolo 4.

Il Serra, socio di fatto del coimputato Cannizzaro Umberto nella gestione di una pellicceria nella via del Corso di Roma, e' sicuramente membro di non secondaria importanza dell'associazione criminosa ed e' coinvolto altrettanto sicuramente nel traffico di stupefacenti.

Il Serra e' da tempo noto alla Polizia Giudiziaria per il suo coinvolgimento in attivita' illecite di vario genere. Si richiama, in proposito, tra i fatti piu' recenti, quanto riferito dai CC. di Monterotondo (Roma) l'8.9.1982 (Fot.117082) - (Fot.117613); in particolare, va fatto cenno che la pellicceria di via del Corso era punto di riferimento del latitante Trisolini Vincenzo e che, in sede di perquisizione domiciliare nell'abitazione del Serra, vennero rinvenuti un falso passaporto con la sua fotografia e, occultata nella

biancheria, la somma di oltre 80 milioni in contante.

La figura del Serra in queste indagini e' emersa in relazione ai suoi accertati contatti telefonici ed incontri con Giovanni Rapisarda, del quale si e' gia' parlato (Fot.114624) - (Fot.114625).

Veniva disposta, allora, l'intercettazione dell'utenza della pellicceria di via del Corso, intestata al prevenuto, e l'iniziativa si rivelava proficua.

A parte le telefonate di contenuto equivoco (sulle quali il prevenuto non e' stato in grado di dare alcuna giustificazione: vedi, ad esempio, quella di cui ai (Fot.114626) - (Fot.114628) in cui si accenna ad un "cliente" che dava problemi), venivano registrate alcune telefonate fra il Serra e un uomo poi identificato per Cagnano Ciro che inducevano la Finanza ad intervenire, effettuando una perquisizione domiciliare in un negozio sito in via

Vigna

Fabbri n.8/D (allo stesso civico vi e' l'abitazione di Cannizzaro Umberto) nel quale avrebbe dovuto essere recapitato il carico di un autocarro proveniente da Salerno. Nel negozio veniva rinvenuto, nascosto sotto il bancone di vendita, un quantitativo di grammi 266 di cloridrato di cocaina e venivano arrestati il Serra e Geremia Sebastiano (nipote di Umberto Cannizzaro).

Addosso al Geremia veniva rinvenuto un foglio di appunti di pertinenza, come ammesso da quest'ultimo, del Serra in cui, fra le altre, vi erano annotate le utenze telefoniche dei coimputati Ierna Salvatore (Zi Turi) e Paolo Fichera.

A questo punto, e' possibile comprendere di cosa parlasse il Serra nella telefonata dell'8.2.1983, fra lui e certo Giacomino del quale non ha voluto fornire alcuna indicazione (Fot.114638) - (Fot.114639):

"G: sono qua vicino. Senti..... siccome quello li' mi ha promesso che mi dava quella roba7 o 8 pezzi.....

S: (incomprensibile).... 8 pezzi di che cosa?
(con tono arrabbiato).

G: No..... per dire.... quella cosa la', no?

S:8 pezzi di che cosa?

G: Ti ricordi l'altro giorno?

S: E che cosa e', cos'e', salmone??

G: Si'.

S: Eh| C'era bisogno..... dici otto pezzi....
otto pezzi (parolaccia)...

G: No.

S: eh, si dice salmone.....coso, Così' si
parla||

G: Ma otto.. eh, salmone, insomma.. e in piu'
una bottiglia di whisky.. pero' siccome me
la doveva consegnare oggi.... adesso me la
da domani mattina.

S: Domani mattina?

G: Si'. Io posso venire la' verso
mezzogiorno
eventualmente oppure a quest'ora, sempre
alle cinque, quando ti fa comodo.

S: Per me puoi venire quando vuoi. Puoi
venire a mezzogiorno a portare queste
cose.....

G: Va bene. Così lo tagliamo e ce lo mangiamo con una bella bottiglia di vino Mateu.

S: Sì. Te li ha dati i soldi quello là'?

G: Va bene.

S: Te li ha dati i soldi quello?

G: Soldi non me ne ha dati, Carlo. Io vengo, porto il pane, il salmone..... (parlano insieme e non si capisce, imprecano)... Se no, se oggi non telefonavo e non venivo, tu pensavi male".

Il riferimento agli stupefacenti contenuto nella telefonata in questione è così evidente che non è necessario alcun commento. Da notare, invece, le esortazioni, con toni involontariamente umoristici, del Serra a Giacomino ad essere cauto a parlare per telefono di questi argomenti.

Nel corso del procedimento, inoltre, sono emersi significativi collegamenti del Serra con l'organizzazione palermitana di Tommaso Spadaro. È stato accertato, infatti (come si è riferito nella parte seconda, capitolo terzo) che Carlo Serra ha richiesto, il 3.9.1976, alla Cassa di Risparmio

di Roma, un assegno di lire 10.000.000 che risulta versato nel c/c di Prestifilippo Domenico, prestanome di Tommaso Spadaro ((VOL.63 f.12) e (VOL.63 f.14)). Ed e' significativo che il Serra, sentito una prima volta come teste, ebbe a riferire di non ricordare nulla di quella operazione (VOL.64 f.92).

Gli interrogatori, infine, resi dall'imputato ((Fot.116831) - (Fot.116834); (Fot.122243) - (Fot.122244)) costituiscono un ulteriore elemento a suo carico, essendo totalmente evasivi e mendaci.

Il Serra, dunque, deve essere rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli, chiara essendo la sua appartenenza all'organizzazione dei Ferrera ed il suo coinvolgimento nel traffico degli stupefacenti.

Sinagra Antonino

Sinagra Antonino e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) o.c. n.275/83 per omicidi Lo Verso e Fallucca e reati connessi;

b) o.c. n.284/83 per omicidio Migliore e reati connessi;

c) o.c. n.285/83 per omicidi Buscemi e Rizzuto e reati connessi;

d) o.c. n.288/83 per artt.416 e 416 bis C.P.;

e) o.c. n.289/83 per detenzione e porto esplosivi, danneggiamenti Barone ed altri, tentate estorsioni Barone ed altri;

f) m.c. n.33/84 per artt.416 e 416 bis C.P.;

g) m.c. n.71/84 per rapina Marabeti, Balsamo, Quadrini ed altro, per furti Bracco, Pisano, Piraino ed altri, porto armi ed altro;

fingeva pazzo e, sino ad oggi, nonostante il riconoscimento peritale della sua sanita' mentale, continua in questa assurda finzione, dando ulteriore prova della sua capacita' criminale.

Il cugino Sinagra Vincenzo lo accomunava nella spietate imprese della cosca del Marchese e ne descriveva minuziosamente gli omicidi consumati nella c.d. "camera della morte" di Sant' Erasmo, le rapine, i furti ed altri delitti "minori".

Oltre alla partecipazione all'omicidio del Di Fatta, per il quale si procede separatamente, Sinagra Vincenzo ne indicava il ruolo avuto nei seguenti omicidi:

- omicidio Rugnetta: attende con Sinagra Vincenzo di Antonino che Rotolo Salvatore, con una scusa, accompagni la vittima nel "covo" e, appena sopraggiunti i dui, afferra e lega il Rugnetta;

- omicidio Lo Verso e Falluca : con il fratello Vincenzo da' un appuntamento alle vittime, con la scusa di farli

incontrare con una persona che poteva loro segnalare colpi a rappresentanti di gioielli e proprio con l'auto sua i due vengono portati verso Villabate ove vengono soppressi;

- omicidi Buscemi, Rizzuto e Migliore : con il fratello "Tempesta" e con Rotolo Salvatore "anatredda" si reca a prelevare il Buscemi con il pretesto di fargli vedere dei lavori in muratura da eseguire;

- occultamento del cadavere del Lo Jacono: aiuta il fratello "Tempesta", il cugino e Rotolo Salvatore a mettere in un sacco i resti del Lo Jacono non dissolti bene dall'acido, gettandolo in mare legato ad un "comune" (lavello) di cemento.

Il Sinagra ha anche un ruolo non indifferente nelle rapine e nei furti e per molti di questi episodi le dichiarazioni del cugino "pentito" trovano precisi riscontri nella confessione di Salvatore Di Marco, come, ad esempio, i furti Bracco , Pisano, Piraino, Turco - Barrale o le rapine Balsamo, Marabeti, Quadrini ed altre.

L'imputato partecipa attivamente alla vita del gruppo del Marchese e, fuori da riferimenti specifici a fatti delittuosi, lo ritroviamo presente agli incontri tra il "capo" e l'avv. Chiaracane ((Vol.70 f.299) e segg.), o come guardia del corpo di Oliveri Giovanni (Vol.70 f.354) o, ancora, alla inaugurazione della Palermo Carni insieme con il "Tempesta", il cugino, Di Marco Salvatore, Pino Greco "scarpuzzedda" ed altri della cosca (Vol.1/F f.380).

Nel corso del confronto tra il Chiaracane e Sinagra Vincenzo, quest'ultimo riferiva come Sinagra Antonino si lamentasse con il fratello di averlo indotto a far parte della "nuova mafia" e di averlo, cosi', rovinato, mentre il "Tempesta" cosi' lo rassicurava dicendogli che c'era "u zu Michele " che sapeva cosa fare.

Evidentemente, "u zu Michele" nulla poteva fare, anche se rimaneva, come capo assoluto, l'ultima speranza per questi disperati criminali legati nel letto di contenzione e costretti a simulare una assurda follia.

Sinagra Antonino va, quindi, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. nonche' dei reati di omicidio, rapina, furto, danneggiamento ed altro, per come specificamente emerso trattando di singoli episodi delittuosi (Vedere dispositivo).

In relazione ad un possibile coinvolgimento del Sinagra nel traffico di stupefacenti, vi e' da dire che Sinagra Vincenzo di Salvatore non ha mai riferito alcunché al riguardo.

In una circostanza, si diceva convinto del fatto che il Marchese trafficasse stupefacenti pur non avendo elementi da indicare, e aggiungeva,:".....So solo che mio cugino Antonio ha trasportato ingenti quantitativi di denaro sull'ordine di centinaia

di milioni per conto del Marchese, ma non so a chi e per quale ragione (Fot.011874).

Da tale generica circostanza non puo' dedursi alcunché' in merito al coinvolgimento del Sinagra nel traffico di stupefacenti.

Sinagra Antonino - a differenza del fratello Vincenzo - non era certo un personaggio di primo piano della cosca di Corso dei Mille ed e', quindi, probabile che, come semplice "manovale" fosse tenuto fuori da detto traffico, anche se poteva essere impiegato per il trasporto di somme che il Marchese ricavava dal traffico stesso.

Sinagra Vincenzo di Antonino, poi, non ha avuto alcuna esitazione nel riferire fatti specifici di traffico di stupefacenti commessi da personaggi quali il Rotolo, il Senapa ed altri e, pertanto, non e' credibile che abbia taciuto fatti simili con riferimento al cugino Antonio al fine di "favorirlo", date le dichiarazioni dallo stesso rese in ordine ai numerosi omicidi.

Il Sinagra, quindi deve essere prosciolto con formula dubitativa dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, non essendo emersi elementi certi di responsabilita' a suo carico.

Sinagra Francesco Paolo

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (f.152, f.162 e f.191 fasc. pers.) quale ricettatore del bottino delle rapine e del furto consumati dal predetto e dai suoi complici in danno rispettivamente di Vincenzo Balsamo e della gioielleria Bracco, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 71/84 del 29 febbraio 1984, con il quale gli furono contestati due distinti reati di ricettazione (uno in concorso con Stefano Napoli).

Arrestato dopo lunga latitanza, si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Sinagra ne' Salvatore Di Marco, altro coimputato che del primo aveva confermato le accuse.

In data 5 giugno 1985 ne e' stata disposta la escarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, rimasta ineseguita per il mancato pagamento della cauzione contestualmente imposta all'imputato.

A suo carico sussistono sufficienti prove di colpevolezza, avuto riguardo alle circostanziate e reiterate accuse del Sinagra, che hanno trovato riscontro in quelle di Salvatore Di Marco (Vol.58 f.85) e (Vol.58 f.86).

Invero il Sinagra ha riferito che le casse di sigarette sottratte al Balsamo furono vendute all'imputato in esame, pescivendolo in Romagnolo e titolare di un bar tabacchi in quella zona, ed al suo socio Stefano Napoli e che allo stesso pescivendolo furono venduti i gioielli sottratti al Bracco.

Ha aggiunto il Di Marco, complice delle rapine e del furto, che l'intero carico di sigarette fu ceduto al "gestore di una tabaccheria in Romagnolo" e che fu ritirato da tale Napoli, altresì riferendo che i complici del furto si recavano spesso presso la tabaccheria di Romagnolo per riscuotere quanto loro dovuto dal ricettatore, che si era riservato di pagare in più soluzioni.

E le indagini espletate hanno in effetti confermato che Francesco Paolo Sinagra , il quale per altro lo ha ammesso nel corso dei suoi interrogatori, frequentava assiduamente il bar tabaccheria di via Messina Marine (bar Marinaro), formalmente gestito dalla sorella Giuseppa, ed era in rapporti di affari con Stefano Napoli, indicato dal Sinagra come suo socio.

Delle dichiarazioni del Sinagra e del Di Marco, la cui veridicità e' stata sempre riscontrata con riferimento a tutti i gravissimi episodi dagli stessi riferiti, non v'e' motivo di dubitare, tenuto anche conto della personalità' dell'imputato in esame, recentemente coinvolto in altre indagini concernenti un ingente traffico di sostanze stupefacenti tra Palermo, Messina ed il Nord Italia.

Francesco Paolo Sinagra va, pertanto rinviato a giudizio, per rispondere dei reati di recettazione ascrittigli con mandato di cattura 71/84.

Sinagra Vincenzo n. 1.1.1956

Sinagra Vincenzo di Antonino e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) o.c. n.272/83 per artt.416, 416 bis C.P.;

b) o.c. n.279/83 per omicidio Rugnetta e resti connessi;

c) o.c. n.285/83 per omicidio Rizzuto e Buscemi e reati connessi;

d) o.c. n.284/83 per omicidio Migliore e reati connessi;

e) o.c. n.283/83 per soppressione cadavere di Lo Jacono;

f) o.c. n.274/83 per omicidi Pedone e Manzella e r. connessi;

g) o.c. n.289/83 per detenzione armi ed esplosivi, danneggiamenti, tentate estorsioni ed altro;

h) m.c. n.71/84 per rapina Marabeti, violeza privata, porto e det. Armi, rapina Balsamo, Quadrini ed altri, furti Bracco, Pisano, Piraino, Turco Barrale ed altro;

i) m.c. n.278/84 per rapina Colibri', furto Valentino ed altro;

l) m.c. n.323/84 per artt.416, 416 bis, artt.71 e 75 legge n.685/76.

In detto ultimo provvedimento si intendono assorbiti tutti gli altri provvedimenti di cui alle precedenti lettere;

m) m.c. n.42/85 per furto La Malfa.

Sinagra Vincenzo di Antonino, cugino di Sinagra Vincenzo e Antonino di Salvatore veniva tratto in arresto, armi in pugno, subito dopo la consumazione dell'omicidio di Diego Di Fatta, con i predetti congiunti.

Scoperto nella flagranza del reato, come i predetti cugini, si fingeva pazzo sperando, cosi', di evitare una pena adeguata alla natura del delitto commesso.

Sebbene spinto, con lusinghe e con minacce da altri mafiosi, a proseguire in questa sua finzione, non reggeva alla durezza del regime carcerario imposto ai c.d. "pazzi criminali" e, pertanto, mentre era ristretto nel manicomio di Montelupo Fiorentino, decideva di confessare al G.I. la sua responsabilita' in ordine all'omicidio del Di Fatta e agli altri omicidi commessi per ordine di Filippo Marchese.

La sua collaborazione con l'A.G. si rivelava preziosa e permetteva di assicurare alla Giustizia tutta una serie di pericolosi criminali che, per anni, con omicidi, lupare bianche, estorsioni, danneggiamenti, rapine e furti, aveva funestato questa Citta'.

Un primo, imponente, riscontro alla veridicita' delle sue dichiarazioni si aveva con la scoperta, su sua indicazione, della c.d. "camera della morte" di Sant'Erasmo ove il suo gruppo si riuniva per "interrogare" e, quindi, sopprimere mediante strangolamento, le sfortunate vittime della follia omicida del Marchese e dei suoi accoliti.

In detto covo, oltre alle armi, ad una ingente quantitativo di sostanze stupefacenti, venivano rinvenute corde con cappi ed un bastone.

La perizia tricologica disposta su tali "arnesi" rivelava la presenza di sostanze pilifere appartenenti a diversi soggetti (Vol.156 f.20), segno che, come detto dal Sinagra, effettivamente nel covo erano stati strangolati diversi individui.

Il Sinagra veniva "ingaggiato" nella cosca del Marchese da suo cugino "Tempesta" il quale gli faceva intendere come fosse giunto il tempo di schierarsi, data la guerra di mafia in corso (Vol.1/F f.159) e così', tramite Angelo Baiamonte, riceveva l'assenso del capo (Vol.1/F) ed entrava a far parte del gruppo "stanziale" dei killer.

Riferiva, infatti, il Sinagra : "La condizione fu che io dovessi attendere gli ordini nel quartiere di S.Erasmo ed intervenire

per commettere omicidi, per mettere bombe, per bastonare o per qualunque altra attivita' mi fosse richiesta. Come compenso ho ricevuto saltuariamente delle somme di danato variabili tra le duecento e le quattrocento mila, ma il Sinagra Vincenzo mi fece presente che, una volta cessata la guerra di mafia, i soldi sarebbero arrivati ed io sarei stato sistemato economicamente.

Io avevo soltanto rapporti con la cosca di Filippo Marchese in quanto non ero dotato di automezzo e non so guidare e quindi non mi usavano per spostarmi da un rione all'altro. " (Vol.1/F f.160). Che il Sinagra fosse semplicemente un "manovale" del crimine lo si deduce proprio da queste sue prime dichiarazioni, nonche' dal racconto dallo stesso effettuato dei numerosi crimini, crimini che descriveva dettagliatamente senza l'indicazione, per lui il piu' delle volte sconosciuta, del nome delle vittime e dei complici.

Proprio per questo le sue dichiarazioni sono attendibili al di fuori di ogni dubbio:

- non conosce il Prof. Paolo Giaccone, ma sa che, poco prima dell'omicidio di Diego Di Fatta, il Rotolo ha ucciso "un dottore all'ospedale"; non sa chi sia l'uomo legato alla "vecchia mafia" da sequestrare e strangolare (Rugnetta), ma sa che dallo stesso si vuol sapere ove si nasconda "Curiano" o "Coriano" o "Coriolano" (alias Totuccio Contorno);

- non conosce il nome di Pino Greco "scarpuzzedda", tant'e' che, pur avendolo spesso visto con il Marchese mentre interroga e strangola le vittime, lo indica come "Giovanello Greco", nome con il quale, per celia, gli altri accoliti lo chiamavano;

- non conosce Migliore Antonino, ma dal Buscemi sotto interrogatorio, apprende trattarsi di una persona con i baffi di circa ventisei anni;

- non conosce Finocchiaro Giuseppe, ma riferisce che costui era stato ucciso dal "Tempesta" mentre si trovava a bordo di una FIAT

127 bianca che procedeva per via Messina Marina alla altezza dei bagni Petrucci; che si interessava il calcio e che, forse, era presidente di una societa' calcistica;

- non conosce ne' il Peri, ne' il Lo Jacono, ma racconta con dovizia di particolari il movimentato sequestro del secondo ad opera del Senapa e di Marchese Antonino, nonche' l'uccisione del Peri, reo solo di aver inseguito l'auto dei sequestratori che lo avevano tamponato e non si erano fermati.

Non conosce, come detto, il Prof. Giaccone, ma dal "Tempesta" apprende come la soppressione dello stesso sia stata decretata a causa di una perizia che aveva permesso di rilevare su di un'auto l'impronta di Pippo Marchese, che cosi', veniva inesorabilmente individuato come autore di una "strage" avvenuta fuori Palermo.

Apprende dal "Tempesta" della "esecuzione" di Gennaro Diego e, in particolare, come il cugino gli avesse "sparato

in bocca con soddisfazione", trattandosi di un presunto informatore della Polizia: l'esame autoptico permetteva di accertare come, in effetti, il Gennaro fosse stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco al naso, circostanza che provava il convincimento del "Tempesta" di avere effettivamente colpito in bocca la vittima.

E, così, si potrebbe proseguire per pagine e pagine nell'esame dei riscontri obiettivi delle sue dichiarazioni, riscontri che, comunque, sono stati analiticamente evidenziati trattando dei singoli fatti delittuosi.

Parimenti impressionante è la precisione con la quale il Sinagra descriveva furti, rapine, tentate estorsioni, danneggiamenti eseguiti per conto o con il benessere del Marchese: anche per tali episodi vi è l'obiettivo riscontro dato dai rapporti di P.G. all'epoca inoltrati contro gli ignoti autori di tali criminose imprese, nonché la concorde testimonianza di Salvatore Di Marco, autore materiale di alcuni di tali delitti.

Non va, poi, sottaciuto come il Sinagra abbia, in sede di ispezioni giudiziali, riconosciuto con estrema precisione luoghi e persone legati alle sue dichiarazioni accusatorie e come, con molta onesta', abbia scagionato immediatamente alcuni personaggi da lui erroneamente citati.

Non e' certo questa la sede per esprimere un giudizio morale sulla collaborazione del Sinagra con l'A.G., ma va solo ribadito, con forza, come le sue dichiarazioni segnino, in una con quelle di Buscetta, di Contorno e di tanti altri, un punto di non ritorno nella storia della lotta alla mafia.

La credibilita' di dette dichiarazioni si impone non come un "atto di fede" in un personaggio dissociatosi dalle imprese criminose della cosca di Corso dei Mille, dissociazione di per se' apprezzabilissima e degna di tutto rispetto e di tutta considerazione, ma come un obiettivo riconoscimento dell'intrinseca valenza probatoria delle stesse.

Sinagra Vincenzo, quindi va rinviato a giudizio per rispondere di alcuni dei reati ascrittigli non solo sulla scorta della sua confessione, ma sulla base della assoluta attendibilita' delle prove dallo stesso fornite.

Il Sinagra va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. nonche' dei reati di omicidio, rapina, furto ed altro, singolarmente esaminati in altra parte della presente ordinanza.

In relazione ai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 va osservato come il Sinagra non abbia mai ammesso un suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, ne' abbia mai ammesso una sua connessione con le sostanze stupefacenti rinvenute nella c.d. "camera della morte" di Sant'Erasmo.

A tal proposito due sono le considerazioni che vanno fatte, per motivare l'esclusione di una qualsiasi sua responsabilita' in relazione a tali reati.

Una di ordine generale.

Il Sinagra, come dallo stesso esplicitamente ammesso, era un semplice

esecutore materiale di delitti, senza nessun accesso a momenti decisionali e, pertanto, non poteva avere la disponibilita' della droga dalla quale il gruppo ritraeva ingenti profitti: non aveva ne' un mezzo, ne' la patente; veniva compensato con modeste somme e, per consumare furti e rapine, come molti altri, aveva bisogno del superiore assenso fornitogli dal Marchese tramite il Baiamonte.

Non e', quindi, ipotizzabile che abbia partecipato alla vendita di tale sostanza, o comunque, abbia deciso alcunché in proposito.

Il Sinagra, poi, e qui la seconda considerazione di ordine particolare, non ha mai confessato un suo coinvolgimento in detto traffico, ne' aveva da temere da cio' un aggravamento della sua posizione processuale, avendo riferito di strangolamenti, sequestri, dissoluzioni di cadaveri nell'acido et similia.

Segno questo che l'imputato e' rimasto totalmente estraneo a tale traffico, anche al livello di semplice assuntore di cocaina, sostanza molto appetita da alcuni dei suoi complici.

Il Sinagra, pertanto, va prosciolto dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, per non aver commesso il fatto (Vedere dispositivo).

Sinagra Vincenzo n.14.11.1952

Sinagra Vincenzo e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

a) m.c. n.272/83 per artt.416 C.P. e 75 legge 685/75;

b) m.c. n.372/83 per omicidio Ambrogio, omicidio Calabria e reati connessi;

c) o.c. n.274/83 per omicidio Pedone e Manzella e reati connessi;

d) o.c. n.275/83 per omicidi Lo Verso e Fallucca e reati connessi;

e) o.c. n.277/83 per omicidio Finocchiaro e reati connessi;

f) o.c. n.279/83 per omicidio

g) o.c. n.281/83 per omicidio Ragona e reati connessi;

h) o.c. n.282/83 per omicidio Pinello e reati connessi;

i) o.c. n.283/83 per omicidio Lo Jacono e reati connessi;

l) o.c. n.284/83 per omicidio Migliore e reati connessi;

m) o.c. n.285/83 per omicidio Buscemi e Rizzuto e r. connessi;

n) o.c. n.289/83 per detenzione e porto esplosivi, furti, rapine, estorsioni ed altro;

o) m.c. n.33/84 per artt.411 e 416 bis C.P.;

p) m.c. n.71/84 per rapine Marabeti e Balsamo, porto illegale di armi ed altro, furti Bracco, Pisano, Piraino, rapine, porto d'armi ed altro;

q) m.c. n. per omicidi Di Fazio, Gennaro, reati connessi, rapine e furti ed altro;

r) m.c. n.323/84 per artt.416, 416 bis, artt.71 e 75 legge 685/76.

In detto ultimo provvedimento si intendono assorbiti tutti i provvedimenti di cui alle precedenti lettere;

s) m.c. n.42/85 per omicidio Scalici e reati connessi;

t) m.c. n.42/85 per furto La Malfa.

Sinagra Vincenzo di Salvatore, tristemente noto come il "Tempesta", e', forse, il piu' spietato dei killer di Filippo Marchese.

Fratello di Sinagra Antonino e cugino dell'omonimo Vincenzo di Antonino, e' stato catturato, con detti congiunti, immediatamente dopo aver consumato con gli stessi l'omicidio di Diego Di Fatta, loro comune amico sin dall'infanzia, reo di uno "scippo" in danno di una anziana signora "protetta" dal Marchese.

Sarebbe inutilmente ripetitivo riferire quanto sul suo conto e' emerso nel corso dell'istruttoria e, del resto, la sua personalita' contorta e spietata ci e' mostrata sin dalle primissime dichiarazioni del suo omonimo cugino.

Illuminante e' l'elenco degli omicidi, delle rapine, delle "lupare bianche", dei furti, delle estorsioni che sopra si e' delineato.

Nel ripercorrere, analiticamente e dettagliatamente, gli episodi delittuosi che lo

vedono coinvolto come autore, si e' visto come le dichiarazioni del cugino siano state ampiamente riscontrate.

Valgano alcuni esempi illuminanti, tra i tanti, a dimostrazioni della attendibilita' del Sinagra in relazione alla posizione del cugino in seno alla cosca, alla perfetta conoscenza che questo ultimo aveva dei misfatti della stessa, alla spietatezza del "Tempesta".

Era, infatti, il "Tempesta" che, per incitare il cugino a sparare su Diego Di Fatta, comunicava allo stesso come il Rotolo avesse, da poco, ucciso "un dottore all'ospedale", riferendosi, senza ombra di dubbio all'omicidio, spietato, del prof. Paolo Giaccone assassinato, appunto, qualche ora prima del Di Fratta.

Era sempre il "Tempesta" che, raccontando al cugino dell'omicidio di Gennaro Diego, gli aveva detto come questi fosse un confidente della Polizia e, percio', gli aveva "sparato in bocca con soddisfazione":

dalla relazione di perizia autoptica, infatti, si rilevava come, effettivamente, il Gennaro fosse stato raggiunto da un proiettile nel solco naso-genieno destro che, dopo aver attraversato trasversalmente il naso ed il mascellare destro, era fuoriuscito un centimetro anteriormente al trago dell'orecchio sinistro (Vol.95 f.31).

Il "Tempesta" effettivamente aveva mirato alla bocca, così come si compiaceva di raccontare al cugino.

Altro esempio di impressionante precisione del Sinagra sul conto del "Tempesta" è l'episodio della soppressione del Lo Verso e del Fallucca: questi ultimi rei di aver "soffiato" la rapina al treno postale di Ficarazzelli già progettata dal Marchese, erano stati attirati nella trappola proprio dell'imputato il quale aveva promesso loro di farli incontrare con una persona che poteva proporre dei colpi a rappresentanti di gioielli.

Ebbene, Salvatore Di Marco, avendo incontrato per caso a Mondello i due sfortunati

amici, apprendeva dagli stessi come il "Tempesta" avesse loro proposto un lavoro ed avesse parlato di "rappresentanze" (cfr. omicidio Fallucca e Lo Verso).

Gli esempi della esattezza delle dichiarazioni del Sinagra in relazione alle imprese delittuose del cugino potrebbero dilungarsi per diversi fogli di questa ordinanza, ma cio' porterebbe semplicemente a ripercorrere specifici reati dei quali gia' si e' dettagliatamente parlato.

La figura del Signara, poi, va vista anche alla luce delle vicende successive al suo arresto.

I tre congiunti, come si sa, si finsero pazzi, invocando chi la madre, chi una barca, chi l'impellente bisogno di recarsi a pescare.

Mentre Sinagra Vincenzo di Antonino, stremato da questa assurda finzione, finiva per cedere e "rinsavire", dando, tra l'altro, prova di grande memoria, i due fratelli Vincenzo ed Antonino, in barba alle perizie che ne hanno riconosciuto la assoluta sanita' mentale, ancor oggi si fingono mentalmente dissociati.

Solo una grande capacita' criminale puo' reggere uno sforzo di finzione tale e puo' spingere ad affrontare mesi di letto di concenzione, di manicomio giudiziario, di sforzi mimici e linguistici distruttivi per altri individui di sano sentire.

E, del reato, la "pazzia" del Sinagra e la strumentalita' della stessa e' stata lucidamente evidenziata dalla testimonianza dell'infermiere Servi' addetto, tra l'altro, anche all'ospedale di Montelupo Fiorentino (Vol.70 f.334).

Il teste, che aveva avuto modo di seguire il Sinagra, riferiva come, in un momento di "rilassamento" l'imputato gli confidava: "anche noi siamo dei disgraziati; ci troviamo qui per degli errori. D'altra parte ognuno deve fare il suo giuoco", sintetizzando, cosi', e le sue passate imprese criminose, eufemisticamente definite "errori", e la sua follia, parte del suo "giuoco" ovviamente processuale.

Il "Tempesta", comunque, era gia' ben conosciuto al Calzetta il quale gia' lo indicava come l'autore dell'omicidio di Calabria Agostino.

Lo stesso Calzetta lo indicava come presente quando, da Pietro Vernengo si presentava Francesco Mafara il quale ultimo, allontanatosi con gli stessi, scompariva nel nulla, come pure lo indicava quale autore di "lupare bianche" per conto di Melo Zanca, nonche' autore dell'omicidio di Ambrogio Giovanni.

Dalle dichiarazioni di Salvatore Di Marco traspare tutto il terrore che a questi incuteva il "Tempesta", tanto da spingerlo, per tenerse lo buono, a farli continui, costosi regali e a consegnargli alcuni milioni come prezzo del silenzio per la rapina di Ficarazzelli.

Il Sinagra, quindi, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., non essendoci dubbio alcuno sulla sua appartenenza alla famiglia di Corso dei Mille.

Lo stesso, poi, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75, dato che, come già si è detto, il suo gruppo deteneva nel covo di Piazza S.Erasmo un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Nell'esaminare i vari omicidi attribuiti alla cosca di Corso dei Mille in generale e al "Tempesta" in particolare, si è visto come l'imputato fosse, con il Marchese, con il Rotolo, con il Baiamonte ed altri, uno dei più assidui "frequentatori" del covo ove si recava con i predetti e con il tristemente famoso "scarpuzzedda" per "interrogare" le vittime e, quindi, strangolarle.

Non v'è dubbio, quindi, che nella disponibilità del "Tempesta" fosse anche la droga, oltre che le armi, droga ed armi cui aveva libero accesso.

Il Sinagra, inoltre, va rinviato a giudizio per tutti gli altri reati per i quali la sua responsabilità è stata accertata, come

visto trattando dei singoli omicidi, rapine,
furti, estorsioni, danneggiamenti, ed altro
(Vedere dispositivo).

Sorce Vincenzo

Circa l'appartenenza di Vincenzo (Cece') Sorce alla organizzazione mafiosa contestatagli, occorre considerare che Tommaso Buscetta ha indicato il predetto come originario appartenente alla famiglia di Palermo - Centro (Vol.124/A f.50), dicendo di averlo conosciuto nel 1962, quand'egli era dedito ai furti.

Buscetta ha poi aggiunto che il Sorce era stato implicato - pur non esito favorevole - nel processo di Catanzaro, e che, allorquando si era ricostituita "Cosa Nostra", egli era trasmigrato nella famiglia di S.Maria Gesu' insieme a Stefano Giaconia e ad Ignazio Gnoffo, per poi far rientro, attorno al 1977, nella famiglia di originaria appartenenza, con l'avallo della Commissione l'appoggio di Stefano Bontete.

Contro l'imputato e' stato emesso il mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis cp., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Cio' premesso, va rilevato che l'espletata formale istruzione ha evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a suo carico in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 10) della rubrica, quali si desumono dalla circostanziata chiamata di correo operata nei suoi confronti dal coimputato Tommaso Buscetta che e' stata riscontrata da Salvatore Contorno (Vol.125 f.12) il quale ha insistito sull'appartenenza del Sorce alla famiglia di Palermo - Centro della quale, anzi, sarebbe il capo.

Tutto cio', dunque, consente di ritenere il prevenuto affiliato a "Cosa Nostra", con la conseguenza che il medesimo deve essere chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis del c.p..

Il Sorce, invece, non puo' essere ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi 13 e 22 dell'epigrafe non solo perche' Tommaso Buscetta non lo ha indicato tra i piu' attivi esponenti del traffico degli stupefacenti, ma anche perche' nessuno specifico episodio di smercio la compiuta istruttoria ha consentito di evidenziare sul suo conto.

Pertanto, da tali imputazioni il Sorce va prosciolto con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 13, 22).

Sorci Francesco

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente ai gruppi di mafia c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Senonche' l'imputato venne ucciso il 25 giugno 1983 ((Vol.69 f.1) e segg.) e per tale omicidio si procede come ai capi 265 e 266 dell'epigrafe.

Va dichiarato pertanto non doversi procedere nei confronti del Sorci in ordine a tutti i reati ascrittigli come ai capi 1 e 13 dell'epigrafe perche' essi sono estinti per morte dell'imputato.

Soresi Giuseppe

Nei confronti di Giuseppe Soresi, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti d'America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, vennero emessi ordine di cattura 90/84 del 16 aprile 1984 e mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Soresi, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Soresi si occupa la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di droga con gli USA ed alla luce delle risultanze di quelle indagini l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capo 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Soresi Natale

Nei confronti di Natale Soresi, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, vennero emessi ordine di cattura 90/84 del 16 aprile 1984 e mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Soresi, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 C.P., in relazione alla supposta sua affiliazione a detta associazione mafiosa.

Della posizione del Soresi si occupa la parte della sentenza dedicata alla

illustrazione dei traffici di droga con gli USA ed alla luce delle risultanze di quelle indagini l'imputato va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Spadaro Antonino

Spadaro Antonino e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

- a) o.c. n.288/83 del 21.1.84 per artt. 416 e 416 bis C.P.;
- b) m.c. n. 33/84 del 2.2.84 per gli stessi reati di cui alla lettera a);
- c) m.c. n. 323/84 per gli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n. 685/75.

Contorno Salvatore indicava il fratello come uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, la stessa del padre Tommaso e precisava (Vol.125 f.145) e (Vol.125 f.146) di aver incontrato l'imputato anche da Stefano Bontate ove lo stesso, in compagnia del fratello Francesco e del cugino Lucchese Giuseppe, si era recato per portare una cassa di champagne dono per una festività natalizia.

In un successivo interrogatorio, il Contorno (Vol.125 f.216) e (Vol.125 f.217), dopo aver riconosciuto le foto dell'imputato, del fratello, del padre e di altri accoliti di quest'ultimo, tra i quali Baldi, La Vardera, Sampino, Genovese, aggiungeva: "In ordine alle persone che ora ho riconosciuto Spadaro Tommaso non mi ha fatto alcuna confidenza nel corso del ns. trasferimento. So comunque per la mia appartenenza (passata) alla mafia quanto segue: Antonino e Franco Spadaro sono "uomini d'onore" ossia affiliati a tutti gli effetti alla mafia, facenti parte della stessa famiglia di Calo'. Data la loro affiliazione alla mafia tanto Antonino che Francesco aiutavano il padre Tommaso in tutte le attivita' illecite gestite da quest'ultimo....Cio' so in quanto ho assistito a incontri fra Stefano Bontate e Spadaro Tommaso a cui partecipavano anche Antonino e Francesco. Si trattava di incontri nell'ambito dell'attivita' mafiosa gestita da Bontate e Tommaso...".

A tali dichiarazioni, rese al G.I. di Firenze, il Contorno aggiungeva come i figli dello Spadaro, pur avendo 15 anni o poco piu', potevano assistere a questi incontri, ricevere incarichi, in quanto uomini d'onore ((Vol.125 f.220) e (Vol.125 f.221)).

Sinagra Vincenzo ((Vol.1/F f.191) retro) lo riconosce nella foto come il figlio di Tommaso Spadaro, precisando che lo stesso spesso si accompagnava a Lucchese Giuseppe, il quale ultimo, all'interno della cosca, aveva gli stessi compiti suoi.

Il Lucchese - cugino dell'imputato in quanto figlio di Spadaro Anna, sorella di Tommaso - e' risultato essere uno dei piu' pericolosi killer della cosca di Corso Dei Mille: la estraneita' dell'imputato al mondo del crimine, asserita dalla difesa e' palesemente smentita anche da questa ultima circostanza che testimonia le frequentazioni non certo commendevoli dell'imputato.

Spadaro Antonino, poi, e' risultato essere uno dei prestanome del padre in attivita' economiche tese al riciclaggio di ingenti somme provenienti dal traffico di stupefacenti e dal contrabbando di t.l.e..

Tommaso Spadaro, infatti, per il tramite dei figli Francesco e Antonino, ha costituito la s.n.c. "Liistro Giovanni & C.". Al G.I. di Firenze, il Liistro riferiva come la suddetta societa', alla cui costituzione lo Spadaro Antonino aveva contribuito con un versamento di lire 67 milioni in contanti, aveva cominciato ad operare acquistando per 600 milioni un terreno gia' predisposto per la edificazione di un immobile, terreno che, di fatto, era stato pagato da Tommaso Spadaro il quale aveva versato alla ditta venditrice la somma di 540 milioni in varie rate. Tale pagamento risultava essere stato effettuato dalla Liistro e, in effetti trattavasi di denaro che Spadaro Antonino materialmente consegnava al Liistro.

Il Tribunale di Firenze, escludendo la partecipazione dell'imputato alla criminosa organizzazione capeggiata dal padre, mentre condannava quest'ultimo alla pena di anni trenta di reclusione e Spadaro Francesco a quella di anni diciotto, derubricava il reato di cui all'art. 75 legge n. 685/75 contestato all'imputato in quello di ricettazione e lo condannava a cinque anni di reclusione.

Le dichiarazioni del Contorno relative a Spadaro Antonino - nonostante tale pronuncia del Tribunale di Firenze - vanno ritenute attendibili proprio alla luce delle circostanze relative alla costituzione della "Liistro", dovendosi ritenere fondato il convincimento che Tommaso Spadaro avesse "introdotto" i figli nelle sue illecite attivita'. Ed, invero, appare inverosimile che l'imputato possa essere stato coinvolto solo in attivita' di riciclaggio di denaro di illecita provenienza e tenuto "lontano" da quelle illecite. L'imputato, pertanto, va ritenuto coinvolto e nella associazione "Cosa Nostra" come membro della famiglia di Porta Nuova, e nel

traffico di stupefacenti, i cui proventi provvedeva ad investire in importanti attivita' edilizie, e, quindi, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati contestatigli con il mandato di cattura n. 323/84 (Capi 1, 10, 13, 22).

Spadaro Francesco n. 16.10.1962

Spadaro Francesco e' stato raggiunto dal mandato di cattura n. 361/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e75 legge n.685/75.

Contorno Salvatore indicava l'imputato come uomo d'onore della stessa famiglia del padre Tommaso (Porta Nuova) (Vol.125 f.44) e precisava (Vol.125 f.145) - (Vol.125 f.146): "Spadaro Francesco di Tommaso mi fu presentato come uomo d'onore in casa di Stefano Bontate con il quale Tommaso Spadaro era compare. Un giorno mentre mi trovavo dal Bontate lo Spadaro Francesco insieme al fratello Antonino e il cugino Lucchese Giuseppe portarono una cassa di champagne quale omaggio per una festività natalizia. In tale occasione avvenne la rituale presentazione.

L'ho rivisto successivamente piu' volte poiche' all'epoca gli Spadaro frequentavano spesso la casa del Bontate".

In un successivo interrogatorio (Vol.125 f.216) e (Vol.125 f.217), il Contorno, dopo aver riconosciuto le foto dell'imputato, del padre Tommaso e di altri membri allo stesso collegati (Baldi, Samino, Genovese, La Vardera ecc.), aggiungeva: "In ordine alle persone che ho ora riconosciuto Spadaro Tommaso non mi ha fatto nessuna confidenza nel corso del ns trasferimento. So comunque per la mia appartenenza (passata) alla mafia quanto segue: Antonino e Francesco Spadaro sono "uomini d'onore" ossia affiliati a tutti gli effetti alla mafia, facenti parte della stessa famiglia di Calo'. Data la loro affiliazione alla mafia tanto Antonino che Francesco aiutavano il padre Tommaso in tutte le attivita' illecite gestite da quest'ultimo...Cio' so in quanto ho assistito

anche a incontri fra Stefano Bontate e Spadaro Tommaso a cui partecipavano anche Antonino e Francesco. Si trattava di incontri nell'ambito dell'attivita' mafiosa gestita da Bontate e Tommaso...".

A tali dichiarazioni, rese al G.I. di Firenze, il Contorno aggiungeva come i figli dello Spadaro, pur avendo 15 anni o poco piu', potevano assistere a questi incontri e ricevere incarichi in quanto uomini d'onore (Vol.125 f.220) - (Vol.125 f.221).

Attendibili e puntuali si appalesano le dichiarazioni del Contorno in ordine ai figli di Tommaso Spadaro, Antonino e Francesco, frutto, le stesse, di conoscenza diretta di uomini e situazioni.

In relazione all'imputato, vi e' da dire come il Contorno non l'abbia mai confuso con Spadaro Francesco di Giuseppe inteso "Peppuccio", cugino del primo e facente parte della cosca di Filippo Marchese.

Ne' vi e' da meravigliarsi come Tommaso Spadaro abbia potuto "iniziare" i figli alla mafia fin da giovanissimi, potendo gli stessi rilevarsi utilissimi nel coadiuvare il padre nelle illecite attivita' (come si vedra', in particolare, per Giuseppe), con il vantaggio di essere interni e alla famiglia di Porta Nuova e a quella intesa nella sua accezione giuridica.

Un puntuale riscontro alle dichiarazioni del Contorno circa il coinvolgimento dei figli dello Spadaro negli illeciti traffici del genitore e' costituito dalla accertata partecipazione dell'imputato (e del fratello Antonino) alla "Liistro Giovanni & C." S.r.l., della quale entrava a far parte appena compiuti i 18 anni, senza esplicitare nella stessa alcuna mansione se non quella, necessaria, di partecipazione ad atti di straordinaria amministrazione.

Tale societa' e' servita allo Spadaro per il riciclaggio di denaro proveniente da illecite attivita' ed e' quindi ovvio che in tale attivita' di copertura si servisse dei figli.

L'imputato, pero', oltre ad essere utilizzato per operazioni "lecite", quali la partecipazione alla "Liistro", veniva coinvolto anche nel traffico di stupefacenti, attivita' per la quale e' stato condannato, in primo grado, dal Tribunale di Firenze alla pena di anni diciotto di reclusione.

Spadaro Francesco, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., come pure va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 71 e 75 legge n. 685/75, non essendo credibile che il padre, avendolo inserito nei suoi illeciti traffici, lo tenesse lontano proprio da quello piu' redditizio e del quale era uno dei piu' importanti protagonisti, il traffico della droga.

Spadaro Francesco n.7.12.1958

Denunciato con rapporto 13/7/1982 perche' ritenuto responsabile di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di reati contro le persone, il patrimonio e al traffico di sostanze stupefacenti, Spadaro Francesco veniva colpito dall'ordine di cattura n; 170/82 del 26/7/1982, e dai mandati di cattura n.343/82 del 17/8/1982 e n.237/83 del 31/5/1983 con i quali gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416 cp. e 75 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto il 28/7/1982, l'imputato respingeva gli addebiti assumendo di non conoscere alcuno dei coimputati ad eccezione del cugino Spadaro Antonino e di Bontate Giovanni, Sinagra Pietro, Gambino Giacomo Giuseppe e Pullara' G. Battista, questi ultimi conosciuti in carcere (Vol.1/A/F f.128).

Nel prosieguo delle indagini istruttorie venivano raccolte le dichiarazioni del coimputato Sinagra Vincenzo di Antonino, il quale indicava nello Spadaro Francesco un affiliato alla Cosca mafiosa di Corso dei Mille, capeggiata da Marchese Filippo (ff. 56 e 86 fasc.pers.) e riferiva che lo stesso Spadaro, detto "Peppuccio", parente di Spadaro Tommaso, noto esponente della famiglia mafiosa di Porta Nuova, aveva materialmente partecipato agli omicidi di Tagliavia Gioacchino, detto "Ginetto", Patricola Francesco e Fiorentino Orazio.

A seguito di tali dichiarazioni, venivano emessi a carico dell'imputato:

- 1) mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 con i quali si contestava il concorso nell'omicidio di Tagliavia Gioacchino e Patricola Francesco;
- 2) mandati di cattura n.278/84 dell'11.8.1984 e n.323/84 del 29.9.1984 con i quali si contestavano il concorso nell'omicidio di Fiorentino Orazio;

3) ordine di cattura n.286/83 in ordine al reato p. e p. dall'art.374 cp..

La posizione processuale dell'imputato in ordine a tali episodi criminosi viene esaminata in altra parte del presente provvedimento alla quale si rimanda.

Per quanto concerne i reati associativi contestati allo Spadaro Francesco, va rilevato che sebbene l'imputato abbia reiteratamente dichiarato di non avere mai conosciuto il Sinagra Vincenzo di Antonino (Vol.1/F f.121), (Vol.98 f.254), le "indicazioni" fornite sul suo conto dal predetto, che lo ha riconosciuto nella immagine fotografica mostratagli (fasc.pers. f.86), costituiscono certi e sufficienti elementi probatori della sua responsabilita' in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P. avendo il Sinagra, le cui dichiarazioni sono state puntualmente verificate e obiettivamente riscontrate, affermato che l'imputato "fa parte della mafia" (fasc.pers.

f.86) e obbedisce agli ordini di Marchese Filippo rappresentate della consorteria mafiosa di Corso dei Mille.

Nulla, invece, e' emerso a carico dell'imputato in ordine agli addebiti di cui ai capi 13) e 22) della rubrica, per cui, in difetto di elementi probatori di specifici episodi di traffico di stipefacenti, lo Spadaro Francesco va sollevato dalle relative imputazioni con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti" (Capi 13, 22).

Spadaro Giuseppe

Spadaro Giuseppe e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' personale:

- a) o.c. n.170 del 26.7.82 per artt.416 C.P. e 75 l.685/75;
- b) m.c. n.343 del 17.8.82 per gli stessi reati;
- c) m.c. n.237 del 31.5.83 per gli stessi reati;
- d) m.c. n.323/84 del 31.5.83 per i reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n. 685/75.

In tale ultimo provvedimento si intendono assorbiti i provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c).

Spadaro Giuseppe, fratello dei piu' famosi Tommaso (Masino) e Vincenzo (Cece'), nonche' di Spadaro Anna (madre dei Lucchese, uno dei quali, Giuseppe, inteso "lucchiceddu"), e' stato da sempre

associato ai fratelli nei loro illeciti traffici relativi al contrabbando di t.l.e..

E' stato incluso nel rapporto c.d. del "114", nonche' nel rapporto del 13.7.82 (dei "162").

Tommaso Buscetta indicava in Giuseppe e Vincenzo Spadaro, fratelli di Tommaso, due dei membri della famiglia di Corso dei Mille capeggiata da Filippo Marchese e li riconosceva nelle foto nn.22 e 23 ((Vol.124 f.8).

Nel corso di altro interrogatorio, il Buscetta ribadiva tali sue dichiarazioni, precisando che Vincenzo Spadaro era "consigliere" della famiglia di Corso dei Mille e che questi e Giuseppe gli erano noti fin dagli anni 1955-60, quando esercitavano il contrabbando di t.l.e. (Vol.124/A f.20).

Anche Salvatore Contorno (Vol.125 F.7), indicava Spadaro Vincenzo "Cece'" e

Spadaro Giuseppe "Pinuzzu" - fratelli di Tommaso
- come membri della famiglia di Corso dei Mille.

Il Contorno, dopo aver riferito come fosse notorio nell'ambiente la contiguita' del Macaluso della fabbrica di pesce in scatola con i "fratelli Spadaro" (Vol.125 f.58), precisava come Giuseppe Spadaro con suo fratello Tommaso, facesse parte del gruppo del gruppo di siciliani (Nunzio La Mattina, Totuccio Federico, Giuseppe Baldi "il tranquillo" ed altri) che dimoravano stabilmente a Napoli per gestire il traffico di tabacchi (Vol.125 f.95), precisando che il Baldi gli era stato presentato come uomo d'onore proprio dagli Spadaro.

Calzetta Stefano, dal canto suo, ha quasi sempre unitariamente indicato i fratelli Spadaro, riferendo della grande importanza della loro famiglia, dei legami della stessa con gli Zanca, i Tinnirello, i

Marchese ed altri e ritenendo la famiglia di "Cece'" subordinata solo ai Greco.

Non vi e' da aggiungere molto a quanto gia' ampiamente detto in altre parti della presente ordinanza sull'importanza degli Spadaro nell'ambito di "Cosa Nostra" e solo vi e' da far rilevare come, nonostante le numerose testimonianze che lo associano agli altri coimputati, Giuseppe Spadaro nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. in data 30.3.84, affermava di conoscere, tra gli altri coimputati, solo il figlio Francesco e i fratelli Tommaso e Vincenzo. Tali sue affermazioni le ribadiva nel corso dell'interrogatorio del 10.10.84, nel corso del quale negava di aver mai conosciuto Tommaso Buscetta (Vol.123 f.174).

Non v'e' dubbio della sua appartenenza alla famiglia di Corso dei Mille, della quale, come spietato killer, fa parte anche il figlio Francesco inteso "Peppuccio", ne'

del suo inserimento nel traffico di stupefacenti, avendo seguito, come i fratelli, la strada della droga dopo aver battuto lungamente quella del contrabbando di t.l.e.

Queste ultime affermazioni trovano un preciso riscontro in fatti storicamente accertati.

Ed, infatti, il 15 gennaio 82, il figlio dell'imputato, Spadaro Francesco "Peppuccio", veniva sorpreso con Marchese Giuseppe (nipote di Marchese Filippo) ed Inchiappa G.Battista (legato ai Di Carlo di Altofonte), mentre, armati di tutto punto, viaggiavano su una "Golf": cio' ad ulteriore dimostrazione del pieno inserimento della "famiglia dell'imputato nella cosca di Filippo Marchese.

Altro elemento di riscontro e' la rilevante consistenza patrimoniale dell'imputato, non certo giustificabile con i redditi dichiarati.

Oltre a numerosi immobili, l'imputato ha investito somme in quote della "CO.DE.AL.", una

societa' con ricavi superiori a 100 milioni l'anno. Lo Spadaro ha effettuato l'acquisto di dette quote a nome dei figli conviventi Antonino e Francesco che, all'epoca dell'acquisto (11.1.78 e 18.4.79) godevano solo del reddito di un appartamento ciascuno.

Tali rilevanti investimenti si possono spiegare solo con l'impiego di capitali di illecita provenienza, avendo l'imputato dichiarato di aver svolto solo mansioni di scaricatore di merci nel porto.

L'imputato, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 (Capi 1, 10, 13, 22).

Spadaro Tommaso

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale esponente mafioso di spicco facente parte dei gruppi c.d. "vincenti", vennero nei suoi confronti emessi ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Indicato quindi da Stefano Calzetta fra i protagonisti della "guerra di mafia" e ritenuto pertanto responsabile di numerosi degli omicidi consumati ai danni dei c.d. "perdenti" nonche' di un grave danneggiamento subito dai fratelli dello stesso Calzetta per presumibile reazione delle cosche mafiose alla collaborazione prestata alla giustizia dal congiunto, con mandati di cattura 372/83 e 373/83, entrambi emessi l'8 agosto 1983, e

mandato di cattura 111/84 del 2 aprile 1984, gli furono contestati i reati di danneggiamento, detenzione e porto illegale di esplosivo, nonche' gli omicidi di Francesco Di Noto, Giuseppe Genova e numerose altre vittime della "guerra di mafia", l'omicidio dell'agente di P.S. Calogero Zucchetto ed altri reati minori connessi.

Si precedette quindi alla riunione di altro procedimento nel corso del quale, con mandato di cattura 319/83 del 9 luglio 1983, gli erano stati contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 legge n.685 del 1975 nonche' gli omicidi del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di Alfio Ferlito, Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo, Girolamo Teresi e numerosi altri reati ai predetti connessi.

Intervenute le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, la sua appartenenza a Cosa Nostra quale vice capo della famiglia di Porta Nuova, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416 e 416

bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, nonché quelli di danneggiamento, porto e detenzione illegale di esplosivi.

Di Tommaso Spadaro tratta ampiamente la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla illustrazione dei suoi traffici di droga. In questa sede ci si limiterà pertanto all'esame delle dichiarazioni raccolte a suo carico.

La serie è aperta da Stefano Calzetta ((Vol.11 f.13), (Vol.11 f.15), (Vol.11 f.23), (Vol.11 f.28), (Vol.11 f.31), (Vol.11 f.33), (Vol.11 f.41), (Vol.11 f.44), (Vol.11 f.45), (Vol.11 f.48), (Vol.11 f.52), (Vol.11 f.53),

(Vol.11 f.62), (Vol.11 f.68), (Vol.11 f.71), (Vol.11 f.72) e (Vol.11 f.77) + ff.16, 21, 23, 28 fasc.pers.), il quale, innanzi tutto riferendosi all'interno clan degli Spadaro, ne ha lumeggiato i collegamenti finalizzati ad attivita' illecite con numerosi esponenti di altri gruppi di mafia.

Secondo il Calzetta, nella gerarchia delle cosche mafiose gli Spadaro seguono i Greco di Ciaculli e sono immediatamente sovraordinati agli Zanca ed allo stesso livello del gruppo di Pietro Lo Iacono. Dispongono di numerosi killers al loro servizio dei quali si avvalgono per l'esecuzione di omicidi, quali Salvatore Rotolo, Vincenzo Sinagra di Salvatore, Pietro Senapa, Mario Abbate, Giuseppe Marchese, Gioacchino Alioto e Francesco Spadaro di Giuseppe.

Nella lotta apertasi contro Stefano Bontate e tutti coloro che si erano schierati

dalla parte di costui gli Spadaro, ha riferito il Calzetta, si erano schierati con i c.d. "vincenti", capeggiati dai Greco di Ciaculli, e infatti mostravano notevole deferenza ed affetto verso Mario Prestifilippo, il giovane sanguinario rampollo della famiglia di Ciaculli, che spesso frequentava il negozio di elettrodomestici, dagli Spadaro gestito insieme ai loro congiunti Lucchese nella via Messina Marine.

Gli Spadaro a loro volta erano assidui frequentatori, nella stessa via Messina Marine, dello stabilimento balneare Virzi', luogo di convegno di numerosi esponenti mafiosi e centro di spaccio di droga, nonché dello stabilimento della Edilceramica di Gaetano Tinnirello, ove partecipano a riunioni delle cosche mafiose. Presso i bagni Virzi' gli Spadaro e gli altri esponenti delle cosche si incontravano spesso con agenti di custodia del carcere Ucciardone, all'interno del quale i membri della famiglia detenuti potevano godere di particolari privilegiati trattamenti.

Ha aggiunto il Calzetta che gli Spadaro, dediti in passato al contrabbando di sigarette, si erano in tempi piu' recenti dedicati al piu' lucroso traffico delle sostanze stupefacenti, gestendolo in concorso con altre famiglie di mafia e mettendo a disposizione di queste la loro vasta rete organizzativa gia' sperimentata nel contrabbando delle sigarette.

Su Tommaso Spadaro, in particolare, il Calzetta ha riferito che egli e' il capo indiscusso del suo clan familiare e partecipa, insieme ai Lo Iacono, agli Zanca, ai Tinnirello, ai Marchese, ai Pullara' ed ai Graviano, al controllo della zona est della citta', commissionando omicidi, effettuando estorsioni nei confronti di commercianti e titolari di fabbriche ed ordinando danneggiamenti mediante ordigni esplosivi nei confronti di coloro che si rifiutano di pagare il "pizzo".

Lo Spadaro, secondo il Calzetta, ha vincoli particolarmente saldi con la famiglia dei Vernengo, la cui casa

era solito frequentare e con i quali era associato nel contrabbando di tabacchi e piu' di recente nel traffico di droga.

Analoghe dichiarazioni ha reso Vincenzo Sinagra di Antonino ((Vol.1/F f.136) + ff.56, 86, 107, 129 fasc.pers.) + (Vol.86 f.64) + (Vol.146 f.173)), che ha indicato lo Spadaro come alleato delle famiglie "vincenti" nella lotta contro i clans Bontate, Badalamenti, Inzerillo e Mafara e particolarmente legato ai Greco di Ciaculli.

Secondo il Sinagra, Tommaso Spadaro, unitamente al grosso trafficante di droga Nunzio La Mattina (poi ucciso durante una degenza in ospedale), si serviva di tale Macaluso, commerciante di scatolame di tonno, per portare soldi propri e di altri capi di cosche all'estero ed in particolare in banche svizzere e la circostanza ha trovato indubbia conferma nella accertata presenza in Svizzera, ed in contatto col trafficante

finanziere Paul Waridel, di un uomo dello Spadaro, Antonino La Vardera, come esposto nella parte della sentenza ai traffici di droga dello Spadaro dedicata.

Tommaso Buscetta (Vol.124 f.8), (Vol.124 f.11), (Vol.124 f.45), (Vol.124 f.65), (Vol.124 f.91), (Vol.124 f.92) e (Vol.124 f.96) + (Vol.124/A f.32), (Vol.124/A f.33), (Vol.124/A f.34), (Vol.124/A f.35), (Vol.124/A f.41), (Vol.124/A f.104), (Vol.124/A f.105), (Vol.124/A f.109), (Vol.124/A f.110) e (Vol.124/A f.115) + (Vol.124/B f.14) ha

svelato l'appartenenza dello Spadaro alla "famiglia" mafiosa di Porta Nuova capeggiata da Giuseppe Calo' ed ha precisato quale e' stata la particolare origine di questa affiliazione.

Secondo il Buscetta, infatti, allorquando nel 1973-1974 si era verificato il boom del contrabbando delle sigarette, i maggiori contrabbandieri erano i palermitani Tommaso Spadaro e Nunzio La Mattina ed il napoletano Michele Zaza. Tutti e tre allora erano stati cooptati in Cosa Nostra, dato che in essi l'associazione mafiosa aveva intravisto la possibilita' di realizzare lucrosi affari, e cio' ove si consideri che ogni nave contrabbandiera era in grado di scaricare non meno di 35.000 - 40.000 casse per ogni viaggio, con la conseguente necessita' per Cosa Nostra di far divenire "uomini d'onore" i maggiori contrabbandieri, anche per renderli piu' docili ai propri voleri.

Ha aggiunto il Buscetta che intorno al 1979 cesso' l'ingerenza di Cosa Nostra nel

traffico dei tabacchi, come egli ebbe modo di constatare rientrando a Palermo dopo essersi arbitrariamente allontanato da Torino ove trovavasi in regime di semi liberta'. I grossi contrabbandieri si erano tutti convertiti al traffico della droga, che gestivano per conto delle "famiglie" mafiose, realizzando ingentissimi profitti. L'iniziativa era partita da Nunzio La Mattina, che aveva avuto modo nel corso dei suoi traffici di avvicinare le fonti di approvvigionamento della materia prima per la produzione dell'eroina. Convinti i vertici di Cosa Nostra, il reperimento della materia prima era stata riservata all'attivita' di Nunzio La Mattina, Tommaso Spadaro e Giuseppe Savoca, i quali, per altro, lavoravano ognuno per proprio conto, mantenendo gelosamente segreti i loro canali, mentre gli altri esponenti di Cosa Nostra, come gia' si era verificato nel contrabbando dei tabacchi, partecipavano solo finanziariamente a tale attivita', nel senso che si quotavano per reperire i capitali necessari per l'acquisto della morfina e per la sua raffinazione in eroina.

La relativa autonomia goduta in tali traffici aveva, secondo il Buscetta, consentito allo Spadaro, sin dal tempo del contrabbando, di mirare soprattutto alla realizzazione di propri personali profitti, tanto che Giuseppe Calo', a causa di comportamenti scorretti tenuti dal predetto, che era suo vice nella famiglia di Porta Nuova, lo aveva rimosso da tale carica.

Salvatore Contorno (Vol.125 f.4), (Vol.125 f.7), (Vol.125 f.11), (Vol.125 f.22), (Vol.125 f.26), (Vol.125 f.47), (Vol.125 f.78), (Vol.125 f.80), (Vol.125 f.95), (Vol.125 f.97), (Vol.125 f.98), (Vol.125 f.99), (Vol.125 f.101), (Vol.125 f.112),

(Vol.125 f.127), (Vol.125 f.140), (Vol.125
f.144), (Vol.125 f.145), (Vol.125 f.149),
(Vol.125 f.157), (Vol.125 f.160), (Vol.125
f.161), (Vol.125 f.190), (Vol.125 f.211),
(Vol.125 f.212), (Vol.125 f.213), (Vol.125
f.214), (Vol.125 f.215), (Vol.125 f.216),
(Vol.125 f.217), (Vol.125 f.218), (Vol.125
f.219), (Vol.125 f.220), (Vol.125 f.221),
(Vol.125 f.222) e (Vol.125 f.223) ha confermato
l'appartenenza dello Spadaro alla famiglia
mafiosa di Porta Nuova,

dicendolo particolarmente vicino al capo di quella cosca, Giuseppe Calo', ed a Giuseppe Baldi, coinvolto quest'ultimo, infatti, insieme allo Spadaro nel procedimento, richiamato in altra parte della sentenza, conseguente al sequestro di ben 80 chilogrammi di eroina operato in Firenze.

Con il Calo' e con altri esponenti mafiosi vicini a costui, quali Nicola e Nunzio Milano, lo Spadaro era inoltre collegato in attivita' di riciclaggio degli ingentissimi illeciti profitti, partecipando finanziariamente alla costruzione di insediamenti immobiliari in Sardegna.

La circostanza era stata gia' riferita dal Buscetta, secondo cui lo stesso aveva appreso da Gaetano Badalamenti che il Calo', insieme allo Spadaro ed a Luigi Faldetta, che curava a Roma gli interessi del boss di Porta Nuova, aveva in Sardegna realizzato delle ville. Cio' ha trovato riscontro sia nell'ambito delle indagini concernenti il Faldetta sia nelle stesse ammissioni di costui, che ha quanto meno

confermato di essere stato agevolato finanziariamente dallo Spadaro.

Soffermandosi ancora sullo Spadaro, Salvatore Contorno ha riferito sugli stretti legami, almeno fino all'inizio della "guerra di mafia", fra costui e Stefano Bontate, narrando che i due erano "compari" in quanto uno dei figli dello Spadaro era stato cresimato dal capo della famiglia di S.Maria Gesu'. Costui inoltre aveva particolarmente protetto lo Spadaro, salvandogli addirittura la vita, allorché all'epoca del contrabbando di sigarette egli s'era appropriato, come già rivelato dal Buscetta, di ingentissime somme di denaro di pertinenza dell'organizzazione.

Con il Bontate ed i cugini Salvo il Contorno aveva financo partecipato ad una "bicchierata" offerta dallo Spadaro nella sua villa di Casteldaccia.

Il Contorno e lo Spadaro, dopo il loro arresto, si erano quindi incontrati nel carcere di Novara, dove il boss della Kalsa aveva abbracciato e baciato il Contorno,

in segno di comune appartenenza a Cosa Nostra e per dimostrargli la sua benevolenza, nonostante uno dei suoi nipoti, Giuseppe Lucchese, fosse implicato nell'agguato dallo stesso Contorno subito in Palermo. Lo Spadaro inoltre aveva magnificato le qualita' della "buonanima" Stefano Bontate, dicendosi estraneo alla decisione relativa all'omicidio di costui.

Successivamente deponendo in qualita' di teste nel procedimento in corso a Firenze nei confronti dello Spadaro per traffico di droga, il Contorno ha sdegnosamente respinto le insinuazioni dello Spadaro, che aveva nel corso di quelle indagini sostenuto volesse il Contorno vendicarsi di lui poiche' un suo nipote gli aveva insidiato la moglie (affermazione priva di qualsiasi riscontro e di qualsivoglia credibilita' e che invece dimostra la personalita' mafiosa dello Spadaro, certamente ben al corrente della gravita' che a fatti del genere viene attribuita negli ambienti di Cosa Nostra) ed ha ancora rivelato che lo Spadaro, ad ulteriore

dimostrazione della sua asserita perdurante amicizia, gli confido' che la droga sequestrata a Firenze era di sua pertinenza e che non era la prima spedizione del genere che veniva fatta negli USA. Secondo il Contorno, inoltre, lo Spadaro sosteneva di esse stato rovinato da Pietro La Vardera, incaricato di curare quest'ultima spedizione, il quale con una imprudenza, aveva messo la polizia sulle sue tracce, cagionando pure il suo arresto.

Il quadro probatorio a carico di Tommaso Spadaro e' infine completato dalle risultanze delle indagini bancarie espletate, le quali per altro risultano ampiamente e compiutamente esposte nelle gia' richiamata parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei suoi traffici di droga. Deve solo aggiungersi che lo Spadaro risulta aver emesso un assegno all'ordine di Giovanni Lo Verde, il noto "figlioccio" di Pietro Lo Iacono ed altro risulta averne ricevuto la Liistro Giovanni s.n.c., della quale lo Spadaro era l'effettivo proprietario, da Giuseppe D'Angelo della cosca di Corso dei Mille.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Degli altri specifici episodi delittuosi contestatigli si occupano altre parti della presente sentenza.

Spadaro Vincenzo

Spadaro Vincenzo e' stato raggiunto dai seguenti provvedimenti restrittivi della liberta' provvisoria:

a) o.c. n.170/82 per artt.416 C.P. e 75 legge n.685/75;

b) m.c. n.343/82 per gli stessi reati;

c) m.c. n.237/83 per gli stessi reati;

d) m.c. n.373/83 per detenzione e porto esplosivi, dannegg. Calzetta;

e) m.c. n.373/83 per omicidi Di Noto, Di Fazio, Mandala', Rugnetta, Patricola e numerosi altri e reati connessi;

f) m.c. n.111/84 per omicidi Genova, D'amico e reati connessi, Buscetta, Amedeo P. e G.;

g) m.c. n.278/84 per omicidio Fiorentino O. e reati connessi;

h) m.c. n.323/84 per artt.416, 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685/75.

In detto ultimo provvedimento si intendono assorbiti i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c), d), g) e, pertanto, il predetto deve rispondere dei reati associativi e degli omicidi sopra indicati.

Spadaro Vincenzo, inteso "Cece'", e' risultato essere strettamente collegato con il piu' famoso fratello Tommaso e all'interno della organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" e nel traffico di stupefacenti.

Componente della cosca di Corso dei Mille capeggiata dal famigerato Filippo Marchese, se ne e' potuto rilevare la preminenza all'interno della stessa con l'episodio dell'omicidio di Fiorentino Orazio, povero contrabbandiere senza lavoro che, reo di aver chiesto al "Cece'" di essere inserito nel traffico di stupefacenti, per tale suo "ardire" veniva soppresso da membri della cosca del Marchese e, segnatamente, da Pietro Senapa e Spadaro Peppuccio Francesco, killer del Marchese e nipote dello Spadaro.

Concordemente indicato dal Buscetta, dal Contorno, dal Calzetta e dal Sinagra come mafioso vicino alle famiglie degli Zanca, dei Marchese e dei Vernengo, la posizione dell'imputato, sia per il ruolo svolto all'interno della organizzazione mafiosa che per quello svolto nel traffico di stupefacenti, non puo' essere disgiunta da quella del fratello Tommaso, per cui tutto cio' che si e' detto degli Spadaro in generale trattando di quest'ultimo, ben si attaglia al "Cece'" che con lo stesso ha sempre operato di comune accordo.

Le prime indicazioni del Calzetta, invero avevano portato a sopravvalutare il ruolo di Vincenzo Spadaro in relazione a momenti decisionali connessi con la programmazione e con la consumazione di vari omicidi avutisi nel corso della "guerra di mafia".

Le successive indagini e, segnatamente, la dichiarazioni del Contorno e del Buscetta hanno, pero', portato a far ritenere

come la posizione dello Spadaro all'interno della organizzazione non fosse di tale importanza, per cui in relazione agli omicidi di cui ai provvedimenti indicati sopra con le lettere e) ed f) l'imputato va prosciolto per non aver commesso il fatto, come già dettagliatamente disposto nel corso della trattazione dei singoli episodi delittuosi.

Sinagra Vincenzo di Antonino lo riconosceva in fotografia come affiliato alla mafia, mentre Calzetta Stefano lo ricordava frequentemente presente presso il locale dei bagni Virzi' in compagnia dei suoi fratelli, nonché degli Zanca, dei Tinnirello, dei Graviano, di pericolosissimi killer come Paolo Alfano, Pietro Senapa, Salvatore RotoIo, Mario Prestifilippo ed altri.

Notevole, poi si è rivelata la consistenza patrimoniale dello Spadaro, proprietario di numerosi appartamenti, terreni, autovetture ed altri beni intestati alla moglie ed ai figli.

Tale anomalo arricchimento dello Spadaro, che non e' risultato svolgere alcuna attivita' di rilevante interesse economico, non puo' non essere collegata al traffico di stupefacenti e cio' sia per i collegamenti emersi con il fratello Tommaso in generale, sia per l'episodio narrato dal Sinagra di cui prima si e' detto.

Non v'e' dubbio, infatti, che il Fiorentino mai si sarebbe rivolto all'imputato per trovare lavoro nel campo degli stupefacenti se non avesse saputo con certezza che lo stesso era in grado di "occuparlo".

Nessun dubbio, poi, della conoscenza che il Contorno ed il Buscetta avevano dell'imputato, dato che ben lo distinguono dal fratello Tommaso.

Il Contorno ((Vol.125 f.7). (Vol.125 f.58). (Vol.125 f.95). (Vol.125 f.125). (Vol.125 f.126).

(Vol.125 f.146). (Vol.125 f.180). (Vol.125 f.183)) lo colloca nella famiglia di Corso dei Mille con il fratello Giuseppe, mentre colloca nella famiglia di Porta Nuova il fratello Tommaso ((Vol.125 f.7) e (Vol.125 f.11)).

Lo indica come socio dei fratelli Macaluso (pesce in scatola) (Vol.125 f.58), mentre indica tutti i fratelli Spadaro inseriti nel traffico di stupefacenti ((Vol.125 f.125) - (Vol.125 f.126)).

Rivela, infine, come nell'ambiente lo Spadaro sia inteso "scagghidda" (Vol.125 f.183) e sia collegato particolarmente a Gaspare Compagnone appartenente alla stessa famiglia di Corso dei Mille.

Anche Tommaso Buscetta ben distingue tra Tommaso Spadaro, che colloca nella sua

famiglia di Porta Nuova, ed i suoi fratelli, tra i quali Vincenzo che colloca nella famiglia di Corso dei Mille (Vol.124 f.8), indicando nel Vincenzo stesso un consigliere di detta famiglia (Vol.124/A f.20) e riconoscendolo in foto (Vol.125.A f.105).

Lo Spadaro, quindi, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.411 e 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75, per l'omicidio di Fiorentino Orezio e per altri episodi delittuosi in altra parte trattati.

Va, invece, prosciolto per gli omicidi dei quali gli e' stato dato carico i mandati di cattura n.372/83 e n.111/84, come da dispositivo.

Sparacello Giacomo

Indicato da Salvatore Di Marco (Vol.34/F f.225) + (Vol.58 f.80), (Vol.58 f.81) e (Vol.58 f.82) quale suo complice nella rapina consumata allo scalo ferroviario di Villabate Ficarazzalli il 24 luglio 1981 e quindi scomparso perche' vittima della feroce reazione di Filippo Marchese, cui il colpo era stato "soffiato", venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura n.170/84 del 25 maggio 1984, con il quale gli furono contestati detta rapina e tutti i reati ad essa connessi.

E' rimasto latitante ma deve considerarsi ormai deceduto tanto che per la sua scomparsa, denunciata dai familiari e riferita dai Carabinieri con rapporto del 26 novembre 1981 (Vol.92 f.3) si procede nei confronti di Filippo Marchese ed

Angelo Baiamonte, ai quali i reati di omicidio, sequestro di persone ed occultamento del cadavere dello Sparacello sono stati contestati con mandati di cattura 278/84 dell'11 agosto 1984 e 323/84 del 29 settembre 1984.

Dello Sparacello trattano quindi anche le parti della sentenza dedicate alla trattazione del menzionato episodio di rapina ed al suo omicidio.

Va dichiarato non doversi procedere in ordine a tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 170/84 perche' essi sono estinti per morte dell'imputato.

Spataro Benedetto

Nei confronti dello Spataro il P.M. di Roma ha emesso, il 22.11.1983, l'ordine di cattura n.1135/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe); gli atti, poi, sono stati trasmessi, per competenza per connessione, a questo Ufficio.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Per i particolari si rinvia a

quanto si e' esposto nella parte seconda, capitolo quarto.

Spataro Benedetto, seppur con ruoli di non eccessivo rilievo, fa' parte indubbiamente dell'organizzazione in questione ed e' coinvolto nel traffico di stupefacenti.

I primi sospetti sullo Spataro erano insorti quando dalle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso ad Ierna Salvatore, in Roma, era emerso che, i giorni 17 e 18 marzo 1983, era stato contattato diverse volte a Siracusa Spataro Benedetto per effettuare una consegna, con l'autocarro, a Pistoia, citta' nei pressi della quale viveva Ferrera Natale. Ed in effetti era stato accertato che un autocarro guidato dallo Spataro, dopo avere sostato nei pressi di casa Ierna, a Roma, si dirigeva verso l'autostrada; un controllo eseguito sull'autocarro non consentiva pero' di rinvenire nulla di utile ai fini delle indagini (Fot.114680) - (Fot.114681).

Successivamente, pero', si accertava che sull'utenza catanese degli Ierna pervenivano telefonate di Benedetto Spataro e di Savoca Carmelo (Fot.114788) e che lo Spataro effettuava telefonate da casa di Giovanni Rapisarda (Fot.114868).

Infine, a conferma degli indizi sullo Spataro, questo ultimo - come si e' gia' detto trattando la posizione del Rapisarda - veniva arrestato perche', a bordo della vettura guidata dal Rapisarda, venivano rinvenuti cento grammi di cocaina. Ed e' significativo l'atteggiamento tenuto nel corso del processo dallo Spataro che, nel tentativo di proteggere il Rapisarda, ha sostenuto che la cocaina era sua e che gli serviva per uso personale e che il suo amico non sapeva della presenza della droga a bordo della vettura ((Fot.116819) - (Fot.116820); (Fot.122222) - (Fot.122224)); circostanza,

questa, palesemente falsa poiche', come si e' gia' detto a proposito del Rapisarda, era stato proprio questo ultimo, quando i finanzieri avevano intimato l'alt alla vettura, a sussurrare qualcosa allo Spataro che aveva tentato di avvicinare la mano ad un giornale posto tra i due, nel quale era nascosta la cocaina (Fot.114873).

Sussistono, pertanto, sufficienti elementi per il rinvio a giudizio dello Spataro in ordine ad entrambi i reati ascrittigli.

Spina Giuseppe

Contro l'imputato sono stati emessi ordini di cattura 195/84 del 15/9/1984 e n.237/84 del 23/10/1984 con i quali gli sono stati contestati i reati di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975 per avere detenuto illegalmente e successivamente ceduto a terze persone ingenti quantita' di sostanza stupefacente.

Tali provvedimenti restrittivi sono stati spiccati a seguito delle rivelazioni fatte sul conto dello Spina Giuseppe dal coimputato Anselmo Salvatore, il quale ha riferito che lo Spina Giuseppe era attivamente inserito nel traffico di sostanze stupefacenti in societa' con il di lui fratello Anselmo Vincenzo e con Gambino Giuseppe; che riforniva di droga Coniglio Salvatore, di cui era creditore della somma di lire 48.000.000 (Vol.133 f.362) - (Vol.133 f.332) per

varie forniture non pagate; che lo stesso Spina e Anselmo Vincenzo avevano venduto 1/2 chilo di droga a Firenze Ignazio per la somma di lit.50.000.000.

Interrogato, il prevenuto ha respinto gli addebiti negando di conoscere i coimputati e assumendo che, per gli stessi reati contestatigli con l'ordine di cattura n.237/84 del 23/10/84, pendeva a suo carico procedimento penale davanti la 3- sezione del Tribunale di Palermo (Vol.7/Z f.44).

Le generiche discolpe addotte dallo Spino Giuseppe non possono trovare accoglimento a fronte delle precise "indicazioni" sul suo conto fornite dal coimputato Anselmo Salvatore che, peraltro, hanno trovato riscontro obiettivo nelle dichiarazioni rese dal prevenuto Coniglio Salvatore.

Ed invero costui ha riferito di essere stato rifornito di droga dall'Anselmo Salvatore che, a sua volta, se ne approvvigionava presso il fratello Vincenzo, lo Spina Giuseppe e i

Cillari nonche' di essere rimasto debitore nei confronti dello Spina Giuseppe della somma di lire 48.000.000 per forniture di sostanze stupefacenti non pagate alla consegna (Vol.206 f.134). Tali notizie hanno trovato riscontro - per quanto concerne l'imputato Spina Giuseppe - negli accertamenti bancari dai quali e' emerso che Anselmo Vincenzo ha tratto sul suo conto corrente un assegno di lire 1.660.000, in data 3.7.1978, all'ordine dello Spina Giuseppe - (v. scheda bancaria) -.

Alla luce di tali acquisizioni processuali, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Spina Giuseppe per rispondere dei reati contestatigli come in rubrica (Capi 29 e 38 della rubrica).

Spina Raffaele

L'appartenenza di Raffaele Spina alla famiglia della Noce e' stata affermata, all'unisono, da Salvatore Contorno e da Tommaso Buscetta.

Quest'ultimo (Vol.124 f.10), in particolare, ha detto di avere incontrato il prevenuto in carcere durante due suoi periodi di detenzione e di averne constatato l'estrema irascibilita' per un nonnulla.

Lo Spina rappresenta un caso emblematico di qual "familismo" che connota la mafia, giacche' una sua sorella risulta sposata ad Anselmo Rosario, altro uomo d'onore che, proprio in seguito al matrimonio, transito' nella famiglia della Noce da quella, originaria, di Porta Nuova, infrangendo, in tal modo, una delle regole fondamentali di "Cosa Nostra": quella dell'inamovibilita' dell'uomo d'onore dalla famiglia di appartenenza.

Ma di Spina Raffaele, uomo d'onore, hanno riferito anche Coniglio Salvatore, Anselmo Salvatore e Calzetta Stefano.

Questi, in particolare ha ricordato di avere sentito parlare dello Spina Raffaele, come di un grosso mafioso, dagli Zanca - esponenti della Famiglia di Corso dei Mille - e da altri mafiosi (Vol I- f.30 bis fasc.pers.).

Ne' va dimenticato che analoghe "indicazioni" sul conto dello Spina Raffaele erano state fornite, gia' nel 1973, da Vitale Leonardo, figura di "pentito" ante-litteram, il quale ebbe a riferire che lo Spina, affiliato alla famiglia della Noce, aveva organizzato una riunione di mafiosi nel fondo "Campofranco", alla quale aveva partecipato Toto' Riina, noto esponente di spicco della famiglia dei "Corleonesi", (v. f.7 delle dichiarazioni rese il 30/3/1973).

Peraltro, i collegamenti tra l'imputato e gli affiliati ad altre cosche mafiose risultano dagli accertamenti bancari effettuati al cui esito si e' constatato che il di lui figlio Giuseppe (il quale ha agito, evidentemente, per conto del genitore) ha negoziato due assegni (dell'importo di lire 1.600.000 e lire 1.000.000 rispettivamente) tratti da Anselmo Vincenzo sul proprio conto corrente e che uno di tali titoli e' stato emesso in favore di Ganci Raffaele.

Sulla base di tali emergenze, Spina Raffaele, risultando aggregato a "Cosa Nostra", deve essere rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P. contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 (Capi 1, 10).

Lo stesso, invece, deve essere prosciolto con formula piena dalle imputazioni di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge 685 del 1975 mossegli con il provvedimento di cui sopra, sia perche' nessun specifico episodio di traffico la compiuta istruttoria ha fatto emergere sul suo conto, sia perche' Tommaso Buscetta non lo

ha indicato tra i maggiori trafficanti di "Cosa Nostra" e Coniglio Salvatore parlando dello Spina Raffaele, ha dichiarato: "lui non c'entra con il traffico della droga...." (Vol.206 f.80) (Capi 13, 22).

Spinoni Giuseppe

Delle imputazioni contestate allo Spinoni si e' coimputamente trattato nella parte di questo provvedimento dedicata all'assassinio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie, Emanuela Setti Carraro, e dell'agente di scorta, Russo Domenico (parte quarta, capitolo quarto, paragrafo quattordici). Ci si riporta, pertanto, a quanto gia' esposto in quella sede nel motivare il rinvio a giudizio del prevenuto in ordine ai reati di cui ai capi 443, 444, 445, 446, 447, 448 e 449 dell'epigrafe.

Spitaleri Rosario

Spitaleri Rosario, piu' volte denunciato per gravi rapine ed omicidi, e sospettato di essere un killer al servizio del gruppo mafioso di Corso dei Mille facente capo a Filippo Marchese, in origine apparteneva a tale cosca.

Infatti, le indagini seguite alla sanguinosa rapina, avvenuta a Palermo il 26 aprile 1979, ai danni della Cassa Centrale di Risparmio di Via Mariano Stabile, nel corso della quale rimaneva ucciso il metronotte Alfonso Sgroi, hanno consentito di accertare che lo Spitaleri era inserito nel sodalizio criminoso di cui sopra, che aveva come punto di riferimento l'esercizio di auto-tappezzeria dello stesso Spitaleri, ubicato in questo Corso dei Mille, dove, nel corso di una perquisizione venivano rinvenute armi micidiali, radio ricetrasmittenti, un giubbotto antiproiettile ed una notevole somma di denaro.

I legami del prevenuto con elementi di spicco della cosca di Corso dei Mille ed altre cosche emergevano altresì, nel corso delle menzionate indagini, dalle dichiarazioni di Maone Domenico, dipendente dell'esercizio di auto-tappezzeria, il quale riferiva che il locale era assiduamente frequentato da Mondello Giovanni e Girolamo, Greco Giuseppe di Nicolo' ("Scarpuzzedda", pericoloso killer della famiglia dei Greco di Ciaculli), Greco Giovanni di Salvatore ("Giovannello"), Marchese Pietro di Saverio (ucciso all'interno della locale Casa Circondariale), Marchese Filippo, capo della stessa cosca, Pullara' Ignazio e Vernengo Giuseppe.

D'altra parte lo Spitaleri, nel maggio del 1980, veniva denunciato unitamente ad altre 18 persone, appartenenti a diverse "famiglie" di mafia (Pullara' Ignazio, Vernengo Giuseppe, Mondello Girolamo, Gioe' Antonino, Leoluca Bagarella, Bentivegna Giacomo ed

altri), in occasione della scoperta in questa via Pecori Giraldi di un appartamento nella disponibilita' del Bagarella, ove venivano, tra l'altro, rinvenuti Kg.4 di eroina e numerose armi.

Contro l'imputato sono stati emessi l'ordine di cattura del 26.7.1982 ed i mandati di cattura del 17.8.1982, 31.5.1983 e 22.5.1984 in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 416 cp. e 75 della legge n.685/1975; a seguito delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso veniva spiccato contro l'imputato il mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416 bis cp. e 71 della legge 685 del 1975 nonche' i reati di cui agli artt. 416 cp. e 75 della legge 685 del 1975 gia' ascritti all'imputato con i precedenti provvedimenti restrittivi emessi nei suoi confronti.

Cio' premesso, va rilevato che l'inserimento dello Spitalieri Rosario - rimasto latitante - nella consorteria mafiosa di cui si tratta emerge chiaramente dai legami, sopra evidenziati, con affiliati alla propria ed

altre cosche mafiose che hanno trovato riscontro dagli effettuati accertamenti bancari; ed invero, sono emersi rapporti di natura finanziaria tra l'imputato e Mineo Settimo (in favore del quale lo Spitalieri ha emesso 4 assegni, tratti sul proprio c/c, degli importi di lire 2.000.000, 2.900.000, 2.000.000 e 1.000.000 rispettivamente), Mondello Giovanni (in cui favore ha emesso due assegni di lire 2.000.000 e 1.000.000 rispettivamente e dei quali quello di importo minore girato a Spadaro Salvatore) e Lo Jacono Pietro (il quale ha emesso in favore dello Spitalieri un assegno di c/c di lire 2.900.000, tratto sul proprio conto corrente).

E' rimasto, ancora, accertato che lo Spitalieri, prima dell'uccisione di Stefano Bontate, tradendo la propria cosca, insieme a Giovannello Greco e Pietro Marchese, si schierava dalla parte del clan Inzerillo-Bontate, aderendo e fornendo il proprio appoggio alla attuazione del piano operativo, ideato da Salvatore Inzerillo e Stefano Bontate, diretto ad

eliminare i capi dei clan Marchese, Greco e dei "Corleonesi". Quanto sopra ha trovato un ben preciso riscontro nell'accertato indissolubile legame tra il prevenuto ed il menzionato Giovannello Greco e Marchese Pietro, nonche' nella uccisione di quest'ultimo avvenuta, su mandato di Filippo Marchese, all'interno della locale Casa Circondariale ed altresì nella uccisione di Spitalieri Salvatore, padre dell'imputato, decisa ed eseguita per punire lo Spitalieri Rosario del fatto di essersi schierato al fianco del "traditore" Giovannello Greco.

In proposito, va rilevato come il Calzetta ha riferito che lo Spitalieri Salvatore era stato ucciso in quanto vicino al clan di Stefano Bontate, mentre il Sinagra Vincenzo di Antonino ha dichiarato di avere appreso che il Marchese Filippo aveva dato mandato a Senapa Pietro e Spadaro Francesco, di uccidere il suddetto Spitalieri.

Dalle considerazioni sopra svolte, emerge chiaramente la responsabilita' dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi 1) 10) della rubrica sulla base degli elementi probatori evidenziati che, peraltro, trovano riscontro, anche, nelle argomentazioni addotte dalla Corte di Assise di Palermo che, condannando l'imputato all'ergastolo per l'omicidio della guardia giurata Sgroi Alfonso e per il reato di associazione per delinquere, ha rilevato come l'imputato fosse attivamente e stabilmente inserito in un sodalizio criminoso finalizzato alla perpetrazione di una serie indeterminata di reati e come tale consorteria avesse il suo "covo" proprio nell'esercizio di auto-tappezzeria dello Spitalieri dove, come si e' gia' detto, vennero rinvenute armi, munizioni, rice-trasmittenti, somme di danaro (Vol.198 f.40), (Vol.198 f.41), (Vol.198 f.42).

Va, pertanto, disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis cp..

L'espletata istruzione non ha, invece, evidenziato alcun fatto o episodio specifico comprovante l'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti gestito dalla famiglia di appartenenza.

Appare, pertanto, conforme a giustizia prosciogliere lo Spitalieri dalle imputazioni di cui ai capi 13) 22) per non avere commesso i fatti.

Tagliavia Pietro

Indicato da Sinagra Vincenzo di Antonino (ff. 114 e 202 fasc.pers.) come affiliato, in un primo tempo, alla Cosca mafiosa di Corso dei Mille, di cui era tra i maggiori esponenti (insieme a Baiamonte Angelo e Spadaro Tommaso) e, poi, al clan napoletano denominato "Nuova famiglia" (di cui fanno parte Michele Zaza, Cosimo Raccuglia, Angelo Baiamonte ed altri), Tagliavia Pietro veniva colpito dall'ordine di cattura 20/1/1984 e mandato di cattura 2/2/1984 con i quali gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416 e 416 bis C.P. nonché' dal mandato di cattura n.323/84 del 29.9.1984 con il quale gli veniva fatto carico dei reati di cui sopra oltre quelli p. e p. dagli artt.71 e 75 della legge 685 del 1975.

Riferiva il Sinagra Vincenzo sul conto dell'imputato che costui, esercente di una pescheria in Piazza S. Erasmo, era inserito nel

traffico delle sostanze stupefacenti che gestiva con Savoca Giuseppe, "rappresentante" della famiglia di Brancaccio; che frequentava assiduamente Zanca Carmelo e Alfano Paolo, esponenti di spicco della famiglia di Corso dei Mille; che era proprietario di una barca a motore, ormeggiata a "Porta Carbone" o al porticciolo di "Padre Messina" che metteva a disposizione della "famiglia", e che, per due volte, era stata utilizzata per gettare a mare i cadaveri di altrettanti individui "giustiziati" dal Marchese Filippo e dalla sua "consorteria"; che "l'autorita'" del Tagliavia Pietro era stata invocata dal padre dello stesso Sinagra Vincenzo a protezione dello altro figlio Pietro, minacciato e perseguitato dagli uomini della "Guadagna" (v. ff. 15, 114, 186, 200, 204, 210 del fasc. pers.).

Tratto in arresto, l'imputato si e' protestato innocente dei reati contestatigli e, nel corso degli interrogatori resi, ha riferito di non conoscere il Sinagra Vincenzo di Antonino e gli altri coimputati ad eccezione

di Baiamonte Angelo, cliente della sua pescheria, e Caruso Vincenzo, titolare di un esercizio ubicato nei pressi del proprio (Vol.1/A f.103) - (Vol.8/F f.229) - (Vol.34 f.338) - (Vol.57 f.38) - (Vol.123 f.71).

Ma le generiche e labiali discolpe addotte dal prevenuto non reggono, sul piano probatorio, a fronte delle circostanziate e precise "indicazioni" fornite sul conto del Sinagra Vincenzo il quale ha riferito, e cio' comprova la "giustizia" di tali "indicazioni", che il di lui genitore, nel corso di un colloquio, lo ha invitato, perche' pressato in tal senso ed allettato con offerte di danaro, a ritrattare le accuse mosse ai piu' importanti esponenti della cosca mafiosa di Corso dei Mille e, in particolare, quelle concernenti Pietro Tagliavia (f.200 fasc.pers.).

Ma le dichiarazioni del Sinagra Vincenzo hanno trovato confronto e riscontro obiettivi in quelle rese da Di Marco

Salvatore, da Calzetta Stefano e da Contorno Salvatore; il primo ha ricordato che il Tagliavia Pietro frequentava assiduamente Baiamonte Angelo, Raccuglia Cosimo e i Sinagra (Vol.1 f.36); il Calzetta Stefano ha riferito che il Tagliavia Pietro era socio nel contrabbando di t.l.e., dei Vernengo, noti esponenti della "consorteria" mafiosa di Corso dei Mille ((Vol.1 f.16) fasc.pers.); infine, il Contorno Salvatore ha indicato il Tagliavia Pietro quale "uomo d'onore", della famiglia di Corso dei Mille affiliata all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra" (Vol.125f.44).

Sulla scorta delle risultanze processuali come sopra esposte e valutate, appare di giustizia disporre il rinvio a giudizio del Tagliavia Pietro per rispondere sei reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 della legge 685 del 1975 (Capi 1, 10, 13, 22).

Taormina Giovanni

Indicato da Stefano Calzetta (Vol.11 f.18), (Vol.11 f.29) e (Vol.11 f.34) quale componente del gruppo mafioso facente capo a Carmelo Zanca, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta sull'organizzazione criminosa Cosa Nostra, comprendente anche il gruppo degli Zanca, della "famiglia" mafiosa di Corso dei Mille, venne nei suoi confronti emesso mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Calzetta ne' alcun altro dei suoi coimputati ad eccezione dello zio Paolo Alfano.

Le dichiarazioni del Calzetta, secondo il quale il Taormina veniva utilizzato dagli Zanca in compiti di copertura, quale autista o staffetta nei movimenti degli affiliati latitanti, hanno trovato un primo riscontro nella deposizione del teste Mathlouthi Ali' (Vol.11 f.212), dipendente dello stabilimento balneare Virzi', ove, come il teste ha riferito, il Taormina era solito riunirsi in una saletta riservata con Giovanni Matranga, Giuseppe Spadaro ed Onofrio Zanca, tutti imputati nel presente procedimento perche' affiliati allo stesso gruppo di mafia la cui appartenenza e' stata contestata al Taormina. Per altro che non si trattasse di innocenti riunioni fra amici e' dimostrato dal fatto che lo stabilimento Virzi' era, secondo le riscontrate dichiarazioni del Calzetta,

luogo di spaccio di sostanze stupefacenti e di occultamento di armi, ritrovate in corso di perquisizione. Il Taormina inoltre ha significativamente negato di conoscere tutti i suoi coimputati e quindi anche quelli che era uso invece frequentare secondo le dichiarazioni di Mathlouthi Ali'.

Altro decisivo riscontro alle dichiarazioni del Calzetta e' costituito da un accertato episodio verificatosi il 21 febbraio 1983.

In quella data l'autovettura Fiat 126, targata PA-537315, intestata a Maria Laura Lo Cascio, moglie di Paolo Alfano, venne abbandonata dagli occupanti per strada in quanto si erano accordi della presenza di un posto di blocco della Polizia (Vol.11 f.103). Secondo Stefano Calzetta, che ha riferito di averlo avuto confidato sia dall' Alfano che dal Taormina, a bordo dell'autovettura trovavansi lo stesso Alfano e Mario Prestifilippo, entrambi

latitanti, ed il Taordina venne incaricato di tentare il recupero dell'autovettura. Egli infatti, come risulta dal rapporto della Squadra Mobile del 23 febbraio 1983 (Vol.11 f.103), si presento' poco dopo per prelevarla e venne brevemente fermato per accertamenti. Nel corso del suo interrogatorio ha dato risibili giustificazioni del suo comportamento, asserendo di aver contattato una sconosciuta signora per l'acquisto del veicolo e di essere stato da costei autorizzato a prelevarlo, scoprendo solo successivamente che trattavasi dell'autovettura della moglie di suo zio.

In realta' l'episodio dimostra pienamente la veridicita' delle dichiarazioni del Calzetta non solo in ordine all'appartenenza del Taormina al gruppo mafioso di Corso dei Mille ma addirittura in ordine alle mansioni affidategli dalla direzione criminale della cosca.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli

artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha per questa parte assorbito il precedente provvedimento.

Nulla di specifico e' invece emerso a suo carico in ordine al contestato traffico di sostanze stupefacenti, eccezione fatta per l'accertata frequentazione dello stabilimento Virzi', che era centro di spaccio di cocaina, secondo le dichiarazioni del Calzetta. Tale elemento probatorio e' tuttavia insufficiente per dimostrare un coinvolgimento dell'imputato in tale traffico ed egli va conseguentemente prosciolto, sia pur con dubitativa formula, dalle imputazioni di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975.